

CCCC.

1ª TORNATA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 1907

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FINOCCHIARO-APRILE.

INDICE.

Disegni di legge (Approvazione):

Seconda proroga del termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento di Bologna	Pag. 16645
Proroga al 30 giugno 1908 del termine fissato dalla legge 30 dicembre 1906, numero 461, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali	11646
Dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di costruzione della nuova sede della Cassa depositi e prestiti in Roma	16646
Esercizio provvisorio del bilancio dell'emigrazione (Presentazione) (TITTONI)	16651
Provvedimenti per la Sardegna (Seguito della discussione)	16646
ABOZZI	16657-64-79-81
CAO-PINNA	16664
CARBONI BOJ	16661-67-68-81-86
COCCO-ORTU (ministro)	16650
16653-55-58-59-60-61-62-63-64-74	
GALLI (relatore)	16662-63-85
GIANTURCO (ministro)	16667-70-79-80-81-84-85
LACAVA (ministro)	16652-57-58
PAIS-SERRA (presidente della Commissione)	16649
16658-68-69-79	
PALA	16648-58-60-63-69-71-74-79-84-85
PANTANO	16647-53-55-56-60-61-63-66-67-68-82-84
PINNA	16352-58-59-84
PRESIDENTE	16653-74-86
SCANO	16663-80
SCHANZER (ministro)	16683

La seduta comincia alle ore 9.

CIMATI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge per una seconda proroga per il risanamento di Bologna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di una seconda proroga del ter-

mine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna.

Invito l'onorevole segretario a dar lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge. (Vedi Stampato 783-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

(Pausa).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura.

Articolo unico.

Il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, determinato in anni dodici dalla pubblicazione della legge 11 aprile 1889, n. 6020 (serie terza) e successivamente prorogato fino al 23 aprile 1907 colla legge 29 giugno 1902, n. 256, è prorogato di altri sei anni con effetto retroattivo al 23 aprile 1907.

Nel compimento delle opere del suddetto risanamento il comune di Bologna potrà continuare a valersi delle disposizioni speciali degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 25 gennaio 1885, n. 2892.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge, essendo di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Approvazione del disegno di legge per proroga del termine per l'applicazione provvisoria di modificazioni della tariffa doganale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1908, del termine fis-

sato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 461, per l'applicazione provvisoria di modificazioni alla tariffa dei dazi doganali.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 806-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

(Pausa)

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il termine fissato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 641, per la proroga dell'applicazione provvisoria delle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 353, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1908.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge cesserà di avere effetto anche anteriormente al 30 giugno 1908 col giorno, in cui avesse applicazione come legge dello Stato il disegno di legge n. 445, presentato alla Camera dei Deputati il 17 maggio 1906.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Approvazione del disegno di legge per dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di costruzione della nuova sede della Cassa dei depositi e prestiti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di costruzione della nuova sede della Cassa dei depositi e prestiti in Roma.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 821-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta, ed ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERGAMASCO, relatore. È incorso un

errore di stampa. Nel secondo comma dell'articolo, là dove si cita la legge per Napoli, le si attribuisce il numero 2982, invece del 2892.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo con la correzione indicata dall'onorevole relatore.

Articolo unico.

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione della nuova sede per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle Aziende speciali e degli Istituti di previdenza, autorizzata con legge 17 marzo 1907, n. 74.

Alle espropriazioni, all'uopo occorrenti, saranno applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo articolo sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Seguito della discussione del disegno legge per la Sa degna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342 portante provvedimenti per la Sardegna.

Come la Camera ricorda, la discussione rimase sospesa all'articolo 35. Do lettura del nuovo articolo 35 concordato tra il Ministero e la Commissione:

Il termine di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è prorogato per un decennio.

Al primo comma dell'articolo 12 di detta legge è sostituito il seguente:

I centri di colonizzazione agraria stabili, che sorgeranno entro il periodo di 10 anni dalla pubblicazione della presente legge e che abbiano una popolazione rurale non inferiore a 15 individui in almeno tre case coloniche con 60 ettari o più di terreno razionalmente coltivato, godranno della esenzione dall'imposta fondiaria.

L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Il beneficio della esenzione dell'imposta fondiaria erariale sarà esteso alle colonie

agrarie sorte nel quinquennio anteriore alla pubblicazione della presente legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano il quale, insieme con l'onorevole Pala, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo e secondo comma dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1897, sono sostituiti i seguenti:

« I centri di colonizzazione agraria stabile che sorgeranno entro il periodo di 10 anni dall'attuazione della presente legge, in qualsiasi località dell'isola che attualmente sia incolta e non abitata, e che abbiano una popolazione rurale non inferiore a 15 individui in almeno tre case coloniche con 60 ettari o più di terreni razionalmente coltivati, godranno della esenzione dall'imposta fondiaria erariale.

« Quando i nuovi centri di popolazione abbiano raggiunto il numero di 50 abitanti stabili, non dipendenti da una sola persona ma in gruppi autonomi rappresentanti un interesse collettivo, su domanda della maggioranza degli interessati, mediante decreto da emanarsi dal prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il comune interessato, cesserà ogni ingerenza del comune nella borgata, salvo gli eventuali accordi di cui infra. Dalla data del decreto prefettizio il nuovo centro di popolazione godrà della esenzione di qualunque tassa governativa e comunale per il periodo di anni 20.

« Tanto in questo caso, quanto in quello del precedente comma l'imposta erariale sgravata non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente ».

PANTANO. Quando nella seduta precedente fu presentato l'emendamento, concordato tra ministro e Commissione, noi pregammo la Camera di soprassedere per esaminare questo emendamento che ha una importanza straordinaria.

Io debbo confessare che ancora non sono riuscito a rendermi un conto abbastanza esatto del pensiero del Governo e della Commissione.

Si tratta di sostituire al primo comma dell'articolo 12 della legge del 97 una disposizione in virtù della quale bastano tre case coloniche e 15 abitatori, nella estensione di 60 ettari ridotti a cultura, perchè possa farsi luogo alla esenzione dalla imposta fondiaria erariale.

Di più questo provvedimento ha azione retroattiva per tutti quei poderi, che si tro-

vino nella identica condizione da 5 anni a questa parte. Ora, prego di credere che sono intenzionato di essere addirittura tacitiano per non venire accusato di voler ritardare la discussione e l'approvazione di questa legge, io domando: se ministro e Commissione hanno valutato tutte le conseguenze del loro emendamento.

L'articolo 12 della legge del 1897 provvede alla costituzione di nuovi centri agricoli, in luoghi attualmente incolti e disabitati: piccoli aggruppamenti autonomi per un dato periodo, tali da costituire dei veri centri di attrazione, da cui si irradia indi man mano l'opera colonizzatrice della Sardegna.

Questa iniziativa della legge del 1897 si chiariva per sè stessa di indiscutibile bontà e venne introdotta nella legge sulla Basilicata, un'altra delle provincie italiane, che si trova in condizioni demografiche, non molto dissimili da quelle della Sardegna.

Questo stesso provvedimento fa parte del progetto di legge sulla colonizzazione interna, che sta ancora innanzi la Camera e che io ebbi l'onore di presentare d'accordo coi miei colleghi nel precedente Ministero.

Ora invece si vuol fare un passo indietro, vuolsi cancellare, cioè, dalla legge vigente, una delle idee più geniali escogitate in beneficio della colonizzazione della Sardegna, e come tale introdotta poi dal legislatore per il risanamento agrario e per il popolamento di altre regioni d'Italia più o meno deserte.

Vi ha di più: l'emendamento del Governo non soltanto sopprime il concetto fondamentale che cioè a costituire il centro autonomo occorre una popolazione non inferiore ai 50 abitanti, ma anche la condizione che esso sorga in luoghi incolti e non abitati; scalzando così un'altra delle previdenze intese e concentrare i benefici fiscali della legge alla redenzione agraria delle regioni che ne hanno assoluto bisogno; forzando la colonizzazione verso i centri deserti della Sardegna.

Soppressa questa condizione, la tendenza dei colonizzatori, che vogliono beneficiare della legge, sarà di non allontanarsi, per quanto è possibile, dagli attuali centri urbani, sottraendosi ai rischi dei luoghi isolati.

Nè basta. Abolendo soltanto il primo comma dell'articolo 12, restano intatte tutte le disposizioni concernenti la organizzazione del centro autonomo, il suo funzionamento, gli eventuali accordi col comune interes-

sato, la nomina di un delegato del Governo, e così via dicendo.

Ma è possibile ammettere che, con dieci abitanti e con tre case coloniche, si dichiarino costituito un centro autonomo, indipendente dal comune, esonerato per venti anni da qualsiasi tassa governativa e comunale? Ma questo sarebbe un vero disastro per i comuni della Sardegna, i quali, dal sorgere immediato ed inevitabile di così minuscoli centri, vicino alle loro porte, sarebbero addirittura vulnerati nella loro vita amministrativa ed economica; laddove, secondo la legge del 1897, si compenserebbero largamente dei temporanei sacrifici con lo sviluppo della vita agricola e industriale in zone ora infeconde che, rientrando più tardi popolate a cultura intensiva nell'ambito amministrativo del comune, diventerebbero per essi nuova fonte di ricchezza e di attività.

Ora l'onorevole Pala ed io, animati dal desiderio di conciliare il pensiero del ministro con quello fondamentale della legge, abbiamo presentato un emendamento il quale vuol favorire anche le piccole agglomerazioni iniziali, ammettendo che l'esenzione dall'imposta erariale possa esser concessa anche a dove sorgano soltanto tre case coloniche con quindici persone, ma con dimora stabile e in punti isolati e non abitati.

Escludiamo, però, in modo assoluto la retroattività del beneficio agli aggruppamenti sorti nel quinquennio ultimo; perchè, se vi sono stati agricoltori o intraprenditori che abbiano potuto farlo utilmente senza bisogno di speciali agevolanze, non è giusto che la legge venga a dar loro un beneficio che dovrebbe invece essere riserbato come efficace stimolo a nuove imprese.

Per queste ragioni, non possiamo consentire nell'emendamento concordato fra ministro e Commissione, ed insistiamo nel nostro: sia per evitare il pericolo di creare alle porte dei paesi esistenti, minuscoli centri autonomi, a cui non è possibile accordare forti e complessi benefici che si vogliono concedere a proprii e veri centri autonomi; sia per conservare alla colonizzazione della Sardegna uno dei più efficaci mezzi di ripopolamento, adottato anche dalla legge sulla Basilicata, e che soltanto può costituire il fulcro di un serio tentativo di colonizzazione.

Attendo che mi si dimostri che i pericoli da me rilevati non esistano, pronto a ricredermi, perchè non mi ritengo infallibile; ma mi par difficile che ciò possa farsi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Onorevoli colleghi, questo articolo dà luogo a questioni di una certa rilevanza, sulle quali mi permetto di richiamare la vostra attenzione.

L'onorevole Pantano vi ha spiegati i criteri ai quali noi ci siamo ispirati nel presentare il nostro emendamento.

Ad ulteriore chiarimento dei medesimi io voglio dire qualche cosa sull'articolo 12 della legge del 1897, e precisamente su quella parte che s'intende ora modificare.

L'articolo 12 e il concetto che lo ispirava furono dei migliori che siano stati escogitati in materia di legislazione agraria sui terreni incolti, da parecchi anni a questa parte.

Il concetto era assai provvido: quello, cioè, di facilitare, con opportuni incoraggiamenti, la costituzione di nuovi centri agricoli, in terreni incolti e disabitati.

Il concetto dell'articolo 12, fu riconosciuto così fecondo di utili applicazioni, che fu copiato di poi nelle leggi successive aventi uguali intenti. L'articolo però aveva un difetto sostanziale, era puramente frammentario, era, cioè, una dichiarazione di principio, non una disposizione concreta che lo traducesse in effetto.

Infatti nella stessa Sardegna si manifestarono delle discrepanze d'interpretazione e di applicazione, che misero in luce la insufficienza della sua redazione. Poichè si poteva discutere (e infatti si è discusso e poi sono venuti i guai per alcuni comuni), che cosa significassero questi centri di popolazione agricoli, cioè quale ne fosse la loro natura nel concetto della legge.

È questo, nel concetto dell'articolo 12, un centro organico, sorto spontaneamente, un vero centro autonomo, oppure si deve intendere sotto tal nome un aggregato accidentale di individui che lavorino, sia per conto proprio, sia alla dipendenza di un qualunque speculatore che abbia capitali disponibili e fondi per coltivare? Ecco la questione che si è presentata per la prima volta alla Sardegna, questione che è poi qua e là degenerata in aspri litigi.

Per me nessun dubbio che con questa disposizione si volesse incoraggiare le aggregazioni spontanee. Ma le questioni sorsero e dimostrarono che l'articolo 12, è male redatto, poteva essere e fu male inteso.

Esso si è prestato, non allo sviluppo agricolo dell'isola, ma al vantaggio di qualche individuo fortunato, di qualche specu-

latore, che ha radunato in certi terreni 50 o più individui ai suoi comandi ed al suo stipendio ed ha preteso ed ottenuto con questo solo di essere esonerato dalle imposte e dalle tasse, a duplice beneficio suo, ed a danno dei piccoli comuni, i quali si sono visti così spogliati di parte notevole dei loro proventi, danneggiati nei loro bilanci. Ed il fatto ha avuto, ripeto, ripercussioni anche fuori di qui.

A me basti lo averlo accennato per dimostrare come sia necessario modificare lo articolo 12 nel senso che si esplichino il concetto, molto semplice e molto razionale, di facilitare la formazione di veri centri organici di vita agricola, di aggregati spontanei di veri coltivatori. Ora questo non è detto nell'articolo 12 e da ciò trae ragione il nostro emendamento.

Si capisce che non tutti debbono essere proprietari del suolo, perchè non si può di punto in bianco essere dei proprietari; ma, in sostanza, coi nostri criteri, si verrà in aiuto di una frazione che abbia vita ed autonomia propria.

Altrimenti, noi facilitiamo delle speculazioni, le quali saranno utili, ma non meritano certo di essere premiate, incoraggiate troppo a danno evidente di quei comuni che non hanno un bilancio grande, ed in Sardegna sono purtroppo in maggior numero quei comuni che hanno un bilancio piccolo; togliendo a questi comuni poche mila lire all'anno per favorire la speculazione individuale, voi li rovinarete.

A questo modo il sognato vantaggio dell'isola vien meno, perchè se il danno attuale è certo, il vantaggio è lontano cioè si verificherà tra 25 o 30 anni, quando il centro fattizio sarà diventato una frazione organica e veramente feconda di utili risultati per l'economia dell'Isola.

Nè con ciò intendo di non dar vantaggi anche ai centri sorti per pura speculazione. Al contrario, tutti quelli che hanno la fortuna di possedere dei capitali formino pure questi centri agricoli, e siano premiati, dispensandoli dalle tasse governative. Ma non li gratificate subito di autonomia dai centri minori.

Delineato così il concetto razionale dell'articolo 12, io non potrei lodare la innovazione proposta dal ministro, che propone di dare autonomia ai centri di popolazione anche di 15 abitanti, perchè se si vogliono favorire dei centri di 15 persone, allora la vita dei piccoli comuni diventa una cosa impossibile, perchè basterà il fatto che tre

famiglie composte di cinque individui, si uniscano in una zona qualunque, anche nella vicinanza di un comune, perchè la vita autonoma di questo sia inceppata.

Questo è improvvido, sia in via amministrativa che economica, e non solo danneggerebbe in modo ineluttabile la vita del comune, ma renderebbe inapplicabili le altre disposizioni dell'articolo 12.

Per queste considerazioni, mentre invito il ministro di agricoltura a valutare seriamente il concetto fondamentale che ha informato l'articolo 12 della legge del 1897, prego gli onorevoli colleghi ad accogliere il concetto dell'emendamento da noi proposto, se non nella sua forma, che credo non sia cattiva, almeno nella sostanza.

Togliamo gli equivoci ed i pericoli, facilitiamo l'agricoltura locale, ma togliamo di mezzo la possibilità che sotto il pretesto di facilitarla si faccia cosa non utile agli interessi dell'isola nostra, e dannosa ai comuni.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Parlo, non come presidente della Commissione, perchè la Commissione non si è pronunciata, almeno che io sappia, su questa modificazione dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Parla sull'articolo concordato fra la Commissione ed il Ministero?

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. No, sull'emendamento dell'onorevole Pantano.

Io trovo che la proposta del Ministero, concordata con una parte della Commissione, ha la sua ragione di essere in questa considerazione, che si trova non piccola difficoltà per la costituzione delle borgate autonome. Non giova illudersi, se ne sono costituite alcune, è vero, ma in che modo? Lo ha detto l'onorevole Pala, si sono costituite in luoghi non isolati.

PANTANO. Hanno violato la legge.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Siamo pienamente d'accordo, e qui non intendo fare un rimprovero nè al Governo nè ad altri: cerco di far conoscere alla Camera a quali conseguenze si arrivi con disposizioni di legge non bene maturate.

PANTANO. La seconda parte deve dire, non la prima.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Siamo d'accordo. L'onorevole Pala ha accennato ai gravi inconvenienti avvenuti nell'applicazione della legge del 1897; il Ministero ha creduto di ovviare a tutti

quegli inconvenienti a cui diede luogo la falsa applicazione della legge, ma si è anche dato pensiero della quasi impossibilità che queste borgate autonome si possano costituire con cinquanta abitanti come è determinato dalla legge. Non ci illudiamo: in Sardegna c'è assolutamente la riluttanza di abbandonare le case che sono poste sotto il proprio campanile...

PANTANO. La colonizzazione non la faremo mai.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Abbia pazienza e vedrà che ci troveremo d'accordo più di quello che non creda.

Questa riluttanza spiega perchè le borgate autonome, non ostante i benefici che venivano accordati, non si siano costituite se non dove già esistevano.

Ora il criterio informativo della proposta del Ministero collima con l'emendamento degli onorevoli Pantano e Pala; per borgate autonome il Ministero intende che si incoraggino le cosiddette case coloniche; perchè per me non posso dare valore ed importanza di borgata autonoma ad una riunione di 15 persone; per me non sono che case coloniche ed è bene che vengano incoraggiate.

Ma opportunamente l'onorevole Pantano dice: con la vostra proposta, quindici persone si porteranno a poca distanza dall'abitato, felici di non pagare l'imposta ma a danno del comune. Ora questo danno si potrebbe evitare stabilendo una distanza ragionevole di parecchi chilometri. (*Interruzione del deputato Pantano*).

Non le pare che già cominciamo ad intenderci? Io comprendo le sue osservazioni, e tanto le comprendo che trovo che l'unica ragione che informava la sua opposizione e la sua nuova proposta dipende precisamente dal non voler danneggiare i comuni, che non sono grandi, e nello stesso tempo incoraggiare queste case coloniche, che io non posso chiamare borgate autonome.

Bisogna dunque far rivivere l'articolo 12 della legge del 1907, ma a condizione che gli abitanti che andranno a costituire queste borgate autonome, questi centri nuovi di popolazione non lo facciano a danno del comune di origine, come è avvenuto finora.

Credo quindi che si potrebbe sospendere per alcuni minuti la seduta ed intenderci tra gli onorevoli Pantano e Pala e la Commissione per formulare un articolo che risponda ai criteri che hanno informato la proposta e le opposizioni degli onorevoli Pantano e Pala...

Voci dal banco del Governo. E il Governo? (*Si ride*).

PAIS-SERRA. ...e dia la possibilità di poter bonificare la parte più negletta dell'isola. Perchè se il Governo mantiene la sua proposta e gli altri mantengono le loro, non arriveremo mai ad intenderci. Propongo dunque che si sospenda la seduta per dieci minuti. (*Interruzioni — Conversazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non parmi che vi sia bisogno di sospendere la seduta.

E comincio col dichiarare che, dopo la discussione avvenuta, propongo di modificare così l'articolo che discutiamo:

« I centri di colonizzazione agraria che sorgeranno in terreni incolti e non abitati entro il periodo di 10 anni dalla pubblicazione della presente legge e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a quindici individui e almeno tre case coloniche con sessanta ettari di terreno razionalmente coltivati, godranno della esenzione dell'imposta fondiaria erariale ».

PAIS-SERRA. E la distanza? Li porranno alle porte dei comuni.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Abbiamo calma e pazienza. Quando avranno udite le spiegazioni si persuaderanno.

La legge del 1897, partendo dal concetto svolto dall'onorevole Pantano e nella speranza di riescire a popolare le vaste estensioni di terreni incolti dell'Isola, aveva concesso non lievi vantaggi e tra altri l'esenzione di tutte le tasse a favore delle nuove borgate autonome formate almeno da cinquanta persone.

Sono trascorsi quasi dieci anni. Che cosa è accaduto? Le speranze furono vane, e sono sorti solo i due, tanto discussi, centri di popolazione, dei quali parlò l'onorevole Pais; e che diedero luogo a contestazioni e ricorsi davanti la IV Sezione del Consiglio di Stato. (*Interruzioni del deputato Pais*).

Li promossero i comuni nel territorio dei quali si erano formati quei nuovi centri abitati; comuni che avevano perduto gran parte dei redditi.

PAIS-SERRA. Benissimo!

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Si era in quei ricorsi sostenuto che le nuove borgate non corrispondevano ai fini voluti dal legislatore, perchè esse non formavano nuclei di popolazioni

agricole colonizzatrici, ma aziende agrarie alle quali erano addette non già famiglie stabili di 50 persone, ma lavoratori in gran parte avventizi. Il supremo magistrato amministrativo accolse uno di quei ricorsi, l'altro fino a pochi giorni or sono era ancora indeciso nel merito.

Or non era questo lo scopo del legislatore. Nell'isola, l'ho detto sin dall'altro giorno, la popolazione s'è, per cagioni storiche, di clima od altre, aggruppata in comuni più o meno popolosi a notevole distanza l'uno dall'altro, ciascuno dei quali, salvo le eccezioni non numerose, ha un vasto territorio.

Non avendo la popolazione agricola dimora stabile sul terreno coltivato, i contadini debbono recarsi coi buoi e con gli strumenti di lavoro nel campo lontano, perdendo talvolta parecchie ore della giornata...

FLORENA. Come in Sicilia.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questa condizione di cose produce un'altra conseguenza, la conseguenza che le campagne sono abbandonate, deserte e malsicure. Quindi indifesa e trascurata la proprietà, e mancanza di sicurezza.

Il legislatore credette che a mutare queste condizioni di cose giovasse dare incoraggiamenti e mezzi per far sorgere le nuove borgate delle quali si parla. L'idea era geniale e fu accolta. Ma si precorse la maturità dei tempi. Si era dimenticata la storia secolare che rimonta ai primi anni del dominio dei Savoia, dei tentativi fatti per arrivare a identico risultato, tentativi i quali in gran parte fallirono per ragioni e condizioni di cose punto o poco mutate.

Ciò posto, a che mantenere una disposizione sulla quale l'esperienza, un esame più accurato e la netta visione della realtà, non consentono di farsi illusioni?

E quindi si è creduto opportuno studiare ed escogitare altri mezzi per facilitare lo spostamento della popolazione dai paesi abitati alle campagne ora deserte dando all'uopo opportune facilitazioni.

Ed ecco il movente e lo scopo dell'articolo oggi proposto.

È molto più facile che si formino modesti nuclei di colonizzazione di poche famiglie, le quali si raccolgano in tre case coloniche e che coltivino una limitata superficie di terreno. In tal modo riescirà più facile raggiungere gradatamente lo scopo voluto dal legislatore.

Questa disposizione, che non perturba

interessi; ed è di più facile attuazione, può dare più larghi e pratici risultati. L'esempio delle iniziative riuscite incoraggerà all'emulazione, e le famiglie di pochi contadini potranno diventare il nucleo di più vaste agglomerazioni. E anche se ciò non avvenisse presto, intanto avremo iniziato l'opera di popolamento delle campagne.

L'onorevole Pantano però vorrebbe, pur accettando il sistema da noi proposto, mantenere anche i favori per gli eventuali centri più numerosi. E a tal fine presenta apposito emendamento insieme con l'onorevole Pala, in cui apparisce ancora l'idea collettivista.

PANTANO. Fra collettivismo e interessi collettivi c'è differenza.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sicuro. Ma quali dovrebbero considerarsi interessi collettivi? Le parole dell'emendamento sono troppo generiche e sospette venendo da chi fece proposte legislative ispirate ai principi del collettivismo agrario. Ripeto a questo proposito quanto dissi altre volte. Non credo pratico un sistema di colonizzazione collettivista nel senso che parecchie famiglie possedano in comune la terra. Ma ciò non toglie che esse, pure sfruttando ciascuna la sua unità culturale e dedicandovi il personale lavoro, costituiscano un ente, per tutto ciò che può essere d'interesse generale, come, ad esempio, il credito, le strade poderali, le provviste di sementi, di concimi, ecc. Ma noi non possiamo accettare e io non accetterei il concetto dell'onorevole Pantano, ove gli interessi collettivi ai quali accenna il suo emendamento si estendessero al di là e infiacchissero le attività individuali...

PANTANO. Siamo d'accordo.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Allora se siamo d'accordo, mi pare che, dopo le spiegazioni da me date, nulla possa ostare a che sia accettata la proposta concordata tra il Governo e la Commissione.

Presentazione di un disegno di legge

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per l'esercizio provvisorio dello stato di previsione del fondo dell'emigrazione per l'esercizio 1907-908, e chiedo che

il medesimo sia dichiarato di urgenza e inviato per l'esame alla Giunta generale del bilancio. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge che egli chiede sia dichiarato urgente e inviato per l'esame alla Giunta generale del bilancio. (*Pausa*).

Non essendovi osservazioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Si riprende la discussione
del disegno di legge per la Sardegna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pinna.

PINNA. Onorevoli colleghi; qualunque sia la forma che sarà data all'articolo 35 concordato fra Ministero e Commissione, io penso che uno degli elementi di questo articolo, che non deve essere trascurato, sia quello della distanza delle frazioni dal centro maggiore abitato: perchè anche se si tratta di una distanza di solo un chilometro o due a cui si spostassero le abitazioni, queste, secondo le disposizioni dell'articolo concordato, avrebbero sempre diritto alle esenzioni concesse dalla legge, mentre l'interesse nostro è quello di allontanare il più che sia possibile le nuove abitazioni dal principale centro, il comune.

Ora io proporrei che nell'articolo 35 dove è detto « centri di colonizzazione... che abbiano una popolazione rurale non inferiore a 15 individui », si aggiunga « a distanza dal maggior centro abitato non inferiore a 10 chilometri... ». (*Oook! — Rumori*).

Ma sentate: noi abbiamo fra comune e comune distanze perfino di 72 chilometri; mettiamo anche che la distanza non debba essere inferiore a 5 chilometri; ma se voi volete mettere la distanza di un chilometro soltanto farete gli interessi degli speculatori e non altro.

Un'altra osservazione io mi permetto di fare ed è questa; io credo assolutamente indispensabile che il gruppo autonomo non dipenda da una sola persona, perchè altrimenti si faciliterebbe il ripetersi dello stesso inconveniente che oggi si intende di eliminare; poichè se è stato possibile con la legge del 1897 trovare uno speculatore il quale ha raccolto in gruppo tutti quelli che lavoravano nelle sue terre e alle sue dipendenze ed a costoro egli ha fabbricate le abitazioni ed a queste abitazioni è riuscito a

far dare il nome di borgata autonoma col consenso dei due prefetti di Cagliari e di Sassari, ha assicurato a sè per risparmio d'imposte 7 mila lire all'anno di beneficio, rovinando i comuni limitrofi sui quali fu reimposta quella somma.

Questo allora si è potuto ottenere per 50 abitanti; immaginiamoci se domani non si potrà più facilmente ottenere ciò quando il numero di questi abitanti sarà ridotto a 15.

Quindi così non solo non si elimina l'inconveniente, ma si aumenta il pericolo che noi vogliamo evitare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io desidero chiarire la questione di fatto. Ho avuto occasione di studiare l'applicazione dell'articolo 12 della legge del 1897 ed ho trovato che un tale aveva cercato di usufruire del beneficio di questo articolo, creando un centro fittizio di popolazione e procurando di trarne la conseguenza di aver tutti i benefici della legge, a cominciare dall'esenzione dalle imposte a danno del comune. Ebbene, questi 50 individui non formavano una popolazione stabile, erano 50 avventizi; i quali si cambiavano di settimana in settimana e quando il prefetto di quella regione fece una inchiesta, vari di questi individui andarono a dirgli: badate, noi non abbiamo contratto, non abbiamo nessuna condizione di stabilità, il colonizzatore, ci tiene per poco tempo e poi ci licenzia, e ci può sempre licenziare. Per ciò io domandava che nella nuova dizione si dicesse: « popolazione stabile » e che si esigesse così una specie di contratto fra il colonizzatore ed i coloni, perchè allora io posso supporre la possibilità della durata di questo centro di popolazione, altrimenti questo centro potrebbe finire l'indomani. Dunque « popolazione stabile ».

In secondo luogo, convergo anch'io che vi debba essere la distanza dall'abitato, perchè nel comune di cui mi sono occupato avveniva che il comune stesso sarebbe stato rovinato; il nuovo centro era vicino, ed il comune non sapeva dove andare a prendere i mezzi per sussistere.

Quindi credo si possa ammettere una tale distanza: però dieci chilometri dal capoluogo mi sembra che sarebbero troppi.

PINNA. Cinque.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Voi sapete che la Sardegna si trova nelle stesse condizioni della Sicilia, della Basilicata e

di tante altre regioni, dove il territorio, l'agro è molto distante dall'abitato, perchè vi sono popolazioni agglomerate e per poterle discentrare bisogna che sorgano queste borgate autonome nei luoghi incolti e non abitati e che abbiano una ragionevole distanza dal capoluogo.

Quindi prego l'onorevole Pinna, che aveva proposto la distanza di 10 chilometri, che mi sembra troppa, di ridurla.

PINNA. La riduca a cinque.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Io la porterei a quattro chilometri.

PRESIDENTE. Mi parrebbe opportuno di sospendere per due o tre minuti la discussione per concordare questa formula.

Perchè io non posso mettere ai voti formule così improvvisate.

L'onorevole ministro dell'agricoltura industria e commercio ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Vengo all'onorevole Pinna. Le osservazioni partono dall'equivoco che si vogliono ripristinare le borgate come sono ideate nella legge del 1897, che in questo punto fu un vero insuccesso. Se esse dovessero mantenersi così come erano, sarebbe il caso di stabilire che dovessero sorgere a notevole distanza dai centri abitati. Ma la proposta nostra ha lo scopo precipuo di facilitare la colonizzazione, coll'incoraggiare gli agricoltori a fissare dimora stabile nel podere.

PAIS-SERRA. Ma c'è interesse di portarli lontani.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Perchè? Non lo intendo. I comuni nulla perdono.

Dall'impianto delle case coloniche che offrono ricovero ai coltivatori si otterrà il vantaggio che i contadini non debbono perdere tempo per recarsi al lavoro in un podere lontano.

PINNA. No, no.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ma sì; se noi fissiamo la distanza di cinque chilometri, per i terreni meno lontani si dovrebbe ugualmente percorrere dai coloni una strada non breve per recarsi al lavoro e tornare la sera in paese coi buoi e cogli istrumenti agricoli. Perchè negare un vantaggio a queste popolazioni, che si può concedere senza danneggiare nessuno? Infatti i comuni nulla perdono, e si raggiungerà lo scopo di portare le popolazioni alla campagna.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, allora la formula definitiva quale è? Si com-

prende, o non si comprende, il limite della distanza? E a quale misura?

PINNA. Distanza non inferiore a quattro chilometri.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per qualche minuto per concordare la formula.

(La seduta è sospesa alle ore 9.55 e ripresa alle 10.5).

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Leggo la nuova formula proposta dall'onorevole ministro. Prego la Camera di seguirmi con attenzione.

« Al primo comma dell'articolo 12 di detta legge è sostituito il seguente:

« I centri di colonizzazione agraria che entro 10 anni dalla attuazione della presente legge sorgeranno in terreni incolti alla distanza non inferiore a tre chilometri dall'abitato e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 15 individui in almeno tre case coloniche, con 60 ettari o più di terreno razionalmente coltivati, godranno della esenzione dell'imposta fondiaria erariale ».

Una voce all'estrema sinistra. Il rimanente è abolito?

PRESIDENTE. No, l'articolo poi continua come nell'emendamento concordato fra Ministero e Commissione che è stato stampato e distribuito.

PAIS-SERRA. Senza pregiudizio delle borgate autonome.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ce ne sono più.

PANTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Pantano, ma vediamo di venire ad una conclusione.

PANTANO. Io sono dolentissimo di non poter consentire con l'onorevole ministro. Aggiungo che quando viene a dirci: noi abbiamo soppresso completamente le borgate autonome, dice cosa non precisa, perchè purtroppo a questo disegno di legge, che si disse così meditato e così ponderatamente studiato da non consentire cambiamenti, si presentano dal Governo e dalla Commissione all'ultimo momento emendamenti improvvisati che si prestano agli equivoci più gravi.

Infatti qui si parla di abolire il primo comma dell'articolo 12; ma allora restano in vigore tutti gli altri comma che disciplinano appunto la costituzione di quelle borgate autonome che d'altra parte si dice di voler sopprimere. Così essendo non si fa che mantenere la legge, sostituendo semplicemente al centro autonomo di almeno 50

individui stabili, il minuscolo gruppo di 15 individui, godenti per 20 anni di tutte le tasse governative e comunali.

Una voce. Ma no.

PANTANO. Ma allora formulate l'emendamento in modo che risponda al vostro pensiero!

Non dite: al primo comma dell'articolo 12 è sostituito, ecc.; ma dite: all'articolo 12 della legge del 1897 è sostituito il seguente; perchè allora può dirsi soppressa la borgata; altrimenti rimarrebbe un vero pasticcio legislativo.

Ora per parte mia e per quanto me ne dolga, preferisco la soppressione brutale della borgata alla sua sopravvivenza sotto forme inorganiche ed assolutamente disastrose.

Un'altra osservazione: l'onorevole ministro aggiungendo al suo emendamento le parole *terreni incolti* senza farle seguire dalle parole *non abitati*, come suonava la prima formula emendata, vulnera il concetto fondamentale della legge che è quello di favorire le località incolte dove l'uomo non è ancora attaccato alla terra.

Per cui i due concetti devono procedere armonicamente insieme. E vada pure per la distanza non inferiore ai 4 chilometri, giacchè, ridotti i benefici fiscali al semplice sgravio della tassa erariale, i comuni non potranno risentirne alcun danno, anche limitato sarà il danno dello Stato. Ciò che veramente costituiva un'insieme di concessioni fiscali forti e feconde era lo sgravio di qualsiasi tassa governativa e comunale ai centri autonomi che ora voi sopprimete, sopprimendo con esse e con altre provvidenze uno dei più forti stimoli e il mezzo più adatto alla colonizzazione della Sardegna. Nè basta il dire che tale disposizione consacrata nella legge del 1897 non ha dato buoni frutti in 10 anni di prova, determinando anzi alcune applicazioni in frode della legge. Anzitutto perchè per lo sviluppo di istituti siffatti non basta un breve periodo di prova; poi perchè mancavano le provvidenze finanziarie adeguate; e infine perchè le esperienze non perfettamente riuscite di cui si parla dicono solo questo: che i funzionari preposti all'esecuzione della legge non sono stati all'altezza del proprio mandato, non hanno saputo compiere il proprio dovere, tollerando e permettendo le frodi; e pur troppo questa dei funzionari impari all'importanza delle loro funzioni è una delle piaghe più dolorose della Sardegna.

D'altronde è stata giustamente notata la

lacuna della legge del 1897 che non imponeva la stabilità. Ed appunto nel nostro emendamento abbiamo voluto colmare questa lacuna; così come per evitare mistificazioni sfruttatrici abbiamo aggiunto che i nuovi centri devono essere costituiti da gruppi di lavoratori autonomi e non dipendenti da una sola impresa, e che abbiano tra loro un interesse collettivo; e se vi fa paura questa parola in cui pare d'intravedere il fantasma del collettivismo, siamo anche disposti a sostituirla con un'altra.

LACAVA, *ministro delle finanze.* Non ha nulla da vedere.

PANTANO. Noi accettiamo quello che l'onorevole ministro propone per favorire lo sviluppo dei piccoli gruppi iniziali di case coloniche, ma devono essere semplicemente i precursori della borgata più larga dove la vita collettiva comincia ad assumere funzioni complesse, e si alimenta nel suo sviluppo dal beneficio della esenzione per venti anni da qualsiasi tassa governativa e comunale.

Vi spaventa la esenzione della tassa comunale? Sono disposto a fare un emendamento con cui per tutti i servizi pubblici necessari alla frazione, il comune possa imporre i relativi carichi tributari. Ma non cancellate una disposizione capitale per la rigenerazione agraria della Sardegna, nell'ora in cui l'hanno invocata, come altamente benefica, altre regioni. A che cosa si ridurrebbe la magnifica provvidenza in pro delle cooperative per favorire la Sardegna, quando alle forze organizzate dei lavoratori falciate le maggiori agevolanze che potrebbero attrarle piuttosto in Sardegna che nel resto d'Italia?

Di fronte a questa situazione di cose, io vi dichiaro con tutta franchezza che se, invece di essere deputato eletto in Sicilia, rappresentassi direttamente la Sardegna, ignoro se riuscirei a mantenere tutta la mia calma (*Eeeh!*): ma mi sia concesso di pregare i colleghi di Sardegna a voler considerare bene la responsabilità che assumerebbero consentendo nella nuova proposta del ministro; proposta aggravata poi anche dalla retroattività della legge in beneficio delle piccole aziende già costituite e che hanno già dimostrato di bastare a sè stesse, mentre occorre stimolare altre iniziative mirando esclusivamente a provvidenze ispirate ad un concetto sereno ed alto.

PRESIDENTE. Onorevole ministro di agricoltura, desidera parlare?

COCCO-ORTU *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi permetta, onorevole Pantano, ma i migliori giudici dell'interesse della Sardegna possiamo e dobbiamo essere necessariamente io ed i miei colleghi...

PANTANO. Tutti gli italiani...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Va bene, ma se una disposizione possa giovare o no, nessuno può saperlo meglio di noi, e ciò non fa torto agli altri italiani ragionevoli.

PANTANO. Il passato non dice questo.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Pantano.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il passato anzi lo dice, e se fu commesso qualche errore, l'esperienza ci è servita a qualche cosa anche per le borgate autonome, che nel suo giudizio di altro italiano diventano la salvezza della Sardegna, solo perchè si abbandonano al loro inutile destino, almeno per ora. E si abbandonano perchè come non sono sorte in passato, sorgeranno di certo nel prossimo decennio. Chi lo crede si inganna. La questione che urge è quella di riconquistare e ripopolare le campagne; e rendere più proficuo il lavoro dei coltivatori.

Or noi vogliamo precisamente ottenere questi effetti con un provvedimento che riteniamo utile e fecondo perchè fondato sulle reali condizioni e sui bisogni dell'isola. Ritenga l'onorevole Pantano che di questo si tratta, ed io le condizioni dell'agricoltura di Sardegna, del mio paese nativo, le conosco meglio di lei che vi è stato pochi giorni; io che vi sono nato e vi ho trascorso tutta la vita, e quindi non può essere l'onorevole Pantano a insegnarmi quali sono i bisogni dell'isola.

Le borgate autonome per ora non rappresentano che un sogno destinato a rimaner tale chissà per quanto tempo. Persisto quindi nella nostra proposta, accettando che vi si aggiungano le parole: «centri abitati» secondo suggerisce l'onorevole Pantano.

Io ho il convincimento che facciamo cosa utile; e questo sostengo, qualunque siano le opinioni e le proteste dell'onorevole Pantano. (*Bene! Bravo!*)

PALA. Domando di parlare.

GALLI, *relatore*. Ma andiamo avanti...

PRESIDENTE. Onorevole Pala, parli pure.

PALA. Con le dichiarazioni finali dell'onorevole ministro sparisce l'antinomia

che c'era fra l'articolo 12 e l'emendamento da lui proposto; quindi in linea di logica non ci sarebbe più osservazione da fare, perchè nasce un tutto nuovo.

Ma il concetto prospettato dalla legge del 1897 sulla istituzione ed incoraggiamento alla formazione di centri autonomi, è abolito.

Si passa da un'estremo all'altro, ed io esito a credere che si faccia opera provvida abolendo per la Sardegna quello che per altre provincie è stato ritenuto concetto provvido ed opportuno.

Il ministro ha detto di essere convinto che quella disposizione non riuscirebbe efficace, perchè ha contraria la esperienza del passato.

Ma io da parte mia lo invito anche a riflettere anzitutto che l'esperienza di dieci anni è troppo breve, e poi che se il concetto che si incarna nell'articolo 12 della legge del 1897 non ha prodotto i suoi effetti, è perchè la formula era tale, che non si prestava ad una applicazione seria.

Se l'articolo avesse avuto la redazione che è stata proposta col nostro emendamento, diverse pur nel breve periodo di dieci anni ne sarebbero state le conseguenze. Io non mi sento di togliere di mezzo un principio, che, riconosciuto giusto e provvido dieci anni or sono da noi tutti sardi, fu in seguito copiato in altre leggi.

Noi facciamo un passo indietro, che potrebbe essere causa di sensibili svantaggi per l'isola.

PANTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. Io mantengo il mio emendamento integrale, perchè nella prima parte contiene quello che desidera il ministro, e nella seconda conserva, modificata opportunamente, l'antica disposizione per le borgate autonome.

Circa alle responsabilità ognuno si assuma quella che gli spetta.

Quanto a chi deve occuparsi della Sardegna, credo che se ne debbano occupare tutti gli italiani!

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Pantano perchè ci condurrebbe agli stessi inconvenienti, che si lamentano adesso, cioè di mettere i comuni in condizione di non poter provvedere ai loro servizi.

Per l'onorevole Pala aggiungo che, ad imitazione del progetto della Sardegna, la disposizione per le borgate autonome è nella legge della Basilicata. Io domando ai colleghi della Basilicata se vi è speranza alcuna e probabilità che sorgano queste borgate autonome quali erano nella mente del legislatore?

Il solo effetto che produssero tra noi fu a vantaggio delle aziende, e due appena, delle quali parlai poc'anzi; fu quello di disestare le finanze dei comuni, nel cui territorio sorsero.

PRESIDENTE. Veniamo alla votazione

PANTANO. Onorevole Presidente, nel secondo capoverso dell'emendamento propongo la soppressione della parola « comunale ».

PRESIDENTE. Dunque nell'emendamento dell'onorevole Pantano deve essere tolta la parola « comunale ». Questo emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione. Lo pongo a partito.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del deputato Pantano non è approvato).

Veniamo alla votazione dell'articolo.

PANTANO. Domando la divisione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo. « Il termine di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1907...

PANTANO. Ci metta a parola « almeno ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, queste formule improvvisate non sono ammissibili.

ALBICINI. È peggiore il sistema di portare alla discussione leggi di questa importanza in certi momenti!

PANTANO. Chiedo la divisione per l'ultima parte « il beneficio della esenzione, ecc. ».

PRESIDENTE. Dunque non essendovi altre osservazioni metto a partito la prima parte dell'articolo 35.

(È approvata).

Metto a partito la seconda parte dell'articolo.

(Dopo prova e controprova questa seconda parte dell'articolo è approvata).

Il Ministero e la Commissione propongono, d'accordo, il seguente articolo 35-bis:

« La disposizione dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è estesa pure alle permutate e compravendite fino a venti ettari quando si comprovi che nei primi

dieci ettari fu fabbricata la casa colonica o stalla.

Fino a che nelle provincie sarde non sia stato attivato il nuovo catasto rustico, non si farà luogo alla reimposizione della imposta sgravata, e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Rinunzio.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo che ho letto.

(È approvato).

Art. 36.

Ai proprietari dei terreni incolti o estensivamente coltivati, che compiranno per proprio conto o mediante contratti di affitto a miglioramento o a mezzadria opere di bonificazione agrario e di colonizzazione, dividendo i terreni stessi in poderi con casa colonica, stalla ed acqua potabile, di estensione capace di dare lavoro costante e remunerativo ad una famiglia di agricoltori, sono concesse le facilitazioni seguenti:

a) esenzione per un decennio dell'imposta prediale erariale, a decorrere dai compiuti miglioramenti, debitamente constatati a cura del Ministero di agricoltura;

b) riduzione alla tassa fissa di una lira delle tasse tutte di bollo, registro ed ipotecarie cui possano dar luogo gli atti, di che nella prima parte del presente articolo e le formalità ipotecarie da essi dipendenti.

La tassa predetta sarà pagata all'atto della registrazione.

Per gli atti, di che nel precedente articolo, sono ridotti a metà i diritti che possono spettare ai notai a termini delle leggi vigenti.

L'imposta sui trattati sgravati non potrà essere reimposta, e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

(È approvato).

Art. 37.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura è stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio finanziario 1908-909, la somma annua di lire 25,000, di cui al n. 9 della tabella A, annessa alla presente legge, per sussidi e premi:

a) ai proprietari che concedano, ad enfiteusi a miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non superiori ai 15 ettari;

b) agli enfiteuti che compiono felicemente opere di bonificazione agrario, comprese le case coloniche, stalle, strade poderali e provvista di acqua potabile;

c) ai coloni che si stabiliscano con dimora fissa nelle case coloniche, per un tempo non minore di 5 anni;

d) alle Cooperative che eseguiscano opere di bonificazione e di colonizzazione sui terreni incolti o estensivamente coltivati;

e) per incoraggiare le iniziative private dirette alla istituzione e al funzionamento, nei luoghi più adatti, di campi dimostrativi, intesi a facilitare la graduale organizzazione di aziende o tenimenti modello per la produzione del tabacco e la trasformazione degli avvicendamenti culturali».

(È approvato).

Il Governo propone il seguente nuovo articolo 37 bis;

« Nel bilancio del Ministero delle finanze è stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio 1908-909, la somma annua di lire 15,000 per conferire premi a quei coltivatori che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco».

LACAVA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Non ho bisogno di dire le ragioni per cui ho proposto questo nuovo articolo, perchè le dissi già nella discussione generale. Quindi prego la Camera di approvarlo.

GALLI, *relatore*. E la Commissione ringrazia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi.

ABOZZI. Ringrazio l'onorevole ministro, perchè, consentendo in un desiderio da me manifestato nella discussione generale, ha incoraggiato, con questo articolo aggiuntivo, la buona volontà dimostrata dai coltivatori della Sardegna, i quali non hanno risparmiato sacrifici, per migliorare la coltivazione del tabacco e per perfezionarne i prodotti. Però credo esigua la somma. Le 15 mila lire, suddivise fra i molti coltivatori della Sardegna, si risolveranno in premi molto limitati, che non varranno a far raggiungere lo scopo cui mirano, e che non compenseranno in equa misura le molte spese che sono la conseguenza dei sistemi costosi, specialmente per l'essiccazione del tabacco, introdotti dalla

amministrazione, per cui sono necessari dei locali speciali non solo, ma una continua e dispendiosa cura.

Prego perciò l'onorevole ministro delle finanze, il quale so che spiega molto interesse per le regioni disagiate, di vedere se sia possibile di aumentare quest'assegno che, ripeto, sebbene esteso a venti anni, a me sembra davvero esiguo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Mi dispiace di non poter accettare la proposta dell'onorevole Abozzi. Egli sa quanto desiderio abbia io di agevolare le condizioni della coltivazione del tabacco in Sardegna. Ma devo ricordargli che di tutte le piante offerte dalla direzione generale delle private per la coltivazione privata in Sardegna, quei coltivatori non hanno usato che dell'85 per cento; ciò che dimostra che quei coltivatori hanno uno scarso desiderio di coltivare.

Ad ogni modo, non solamente qui abbiamo 15 mila lire che il ministro delle finanze stanZIA per venti anni come premio ai coltivatori di tabacco, ma l'onorevole Abozzi sa che abbiamo votato testè l'articolo 37, dove ci sono altre 25 mila lire da distribuirsi pure per premi e sussidi a favore di proprietari e coltivatori.

Quindi, non avendo l'onorevole Abozzi fatto proposta alcuna, ma una semplice raccomandazione, io non posso accettarla. Per ora metto nella legge la somma di 15 mila lire, che non si trova in altre leggi speciali neppure in quelle della Basilicata e della Calabria; e credo che l'onorevole Abozzi possa accontentarsene.

E poichè sono a parlare, dirò ancora un'altra cosa: che, cioè, per i fabbricati dell'agenzia dei tabacchi in Sassari, io sto studiando se sia il caso di ampliarli, per quanto finora questo bisogno non sembra si sia manifestato. Ad ogni modo, prometto all'onorevole Abozzi e alla Camera che studierò di ampliare quei fabbricati, se veramente siano insufficienti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 37 bis proposto dal Governo.

(È approvato).

Art. 38.

A modificazione delle altre disposizioni esistenti sulla materia resta stabilito che i terreni privati sottoposti dai loro proprie-

tari al rimboschimento sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta comunale e provinciale per anni 30 quando si tratti di boschi di alto fusto, e per anni 15 quando si tratti di cedui. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di congruaggio del 14 luglio 1864, numero 1831.

Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domande in carta semplice rivolte all'agenzia delle imposte e corredate da certificato dell'ispezione forestale, comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno indicato. L'ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo, a spese dello Stato.

PALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALA. Il concetto che informa questo articolo è lodevole. Ma prego il ministro di dirmi, se abbia intenzione di concedere per certi allevamenti di questo genere anche incoraggiamenti parziali, quando una parte del fondo sia stato soggetto al rimboschimento.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È la stessa questione che fu sollevata quando si discusse la legge a favore dei vigneti colpiti dalla fillossera. S'intende la estensione rimboschita anche se faccia parte d'un più vasto podere.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Quest'articolo è stato copiato dalla legge per la Basilicata. E poichè per la legge della Basilicata si vede quale sia l'estensione rimboschita, così pure si vedrà per la Sardegna.

PALA. Sta bene.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 38.

(È approvato).

L'onorevole Pinna ha proposto il seguente articolo 38 bis.

« Chiunque, a fine di nuocere, uccide o altrimenti rende inservibili, cavalli o altre bestie da vettura, da cavalcatura o da soma, bestie a corna, pecore, capre, porci o pesci nelle peschiere o nei vivai, che appartengono ad altri, è punito colla reclusione fino a cinque anni, e si procede di ufficio.

Se il danno recato è molto rilevante il

giudice può aumentare la pena sino alla metà.

Per determinare il valore si tien conto di quello che la cosa, che ha formato oggetto del delitto, aveva e del pregiudizio recato nel momento del delitto e non del profitto ottenuto dal colpevole ». (*Rumori — Commenti*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Pregherei l'onorevole Pinna di non insistere nel suo emendamento. Egli ha veduto quale impressione poco simpatica, giusta impressione, abbia prodotto nella Camera. Noi non possiamo oggi improvvisare una modificazione al Codice penale. Non possiamo utilmente impegnare la discussione sopra argomenti di competenza del guardasigilli. L'onorevole Pinna crede che sia necessaria questa riforma tanto grave? Ebbene ne faccia oggetto di una speciale proposta di legge di sua iniziativa.

Si esaminerà allora, ma non voglia intralciare con una discussione sopra disposizioni assolutamente estranee le deliberazioni intorno a questo disegno di legge.

Lo prego quindi di ritirare il suo articolo aggiuntivo per farne oggetto, se lo creda, di una proposta di legge speciale.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. A nome della Commissione prego l'egregio collega Pinna di non insistere nel chiedere che il Ministero appoggi oggi una proposta che è severa e riveste tale carattere di durezza di cui la Camera non è oggi in condizione di conoscere tutta l'importanza e il criterio suo informativo. Certamente egli ha ragione di chiedere energici provvedimenti contro un reato barbaro, crudele, che si compie in Sardegna, ma non è il caso di chiederli in un disegno di legge che non ha carattere punitivo. Raccomandi al Governo che presenti egli stesso un disegno di legge, che una buona volta ponga fine ad uno di quei reati che non fanno onore all'Isola nostra. Intanto lo prego di ritirare il suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Pinna, ha inteso, Ministero e Commissione lo pregano di ritirare il suo articolo aggiuntivo; ad ogni modo ella ha la facoltà di parlare.

PINNA. Perchè non paia che io abbia voluto oggi, in una legge eminentemente a-

graria, provocare una modificazione al codice penale, mi interessa far notare alla Camera quale rapporto esista fra il provvedimento da me proposto ed il vero miglioramento agrario della Sardegna. Ha preso piede in quell'isola una nuova forma di reato certamente sconosciuto sul continente, reato che si compie tagliando con ferro accuratamente affilato i garretti posteriori degli animali, cosicchè ad uno dei tanti piccoli proprietari nostri (la cui ricchezza ordinariamente è costituita da tre o quattro e spesso da una sola giunta di buoi addetti ai lavori agricoli), in una sola notte si sopprime quella scarsa ricchezza.

La Camera intende la gravità di questo fatto che si esplica non soltanto sugli animali da lavoro, ma sopra un intero gregge di pecore e numerosi branchi vaccini, di modo che sono considerevoli ricchezze che in una sola notte scompaiono dall'economia nazionale. (*Commenti*).

Questo reato così turpe e così grave, sconosciuto, ripeto, in Italia, e che non trova sufficiente sanzione nel codice penale, è giusto che venga in qualche modo represso.

Nell'ultimo quinquennio circa tremila di questi capi addetti al lavoro sono scomparsi dalla economia rurale e la notte assicura spesso a questi vili delinquenti la più completa impunità. Ma se pure scoperti non si spaventano della pena, poichè il codice penale sancisce, coll'articolo 429, pena irrisoria.

Ecco perchè io ho creduto di presentare in questa discussione che intende ad assicurare i mezzi per il risorgimento agrario della Sardegna e per il miglioramento agrario di essa, questa disposizione penale, la quale potrebbe o in questa o in altra apposita completare l'opera così lodevolmente iniziata dal ministro di agricoltura e che sarà indubbiamente così benefica e vantaggiosa per l'isola sarda.

E poichè la Camera, forse non intendendo tutto il valore e la gravità del reato che io intendevo di reprimere con la sanzione che ho proposta, non pare disposta a modificare la legge penale in una legge speciale e di indole diversa, io non voglio insistere perchè sia messo a partito l'articolo aggiuntivo, ma mi raccomando al ministro affinchè questo desiderio mio, e più che mio del Paese, trovi una sanzione in un apposito provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io posso assumere impegno con l'onorevole Pinna di richiamare l'attenzione del guardasigilli su questa questione.

PINNA. Sta bene: ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Allora, essendo stato ritirato dall'onorevole Pinna il suo articolo 38 bis, procederemo oltre.

Art. 39.

Oltre l'esenzione dell'imposta fondiaria di cui nel precedente articolo sono stabiliti i seguenti premi a favore di coloro che provvederanno al rimboschimento con semi e piantine.

Fino a lire 100 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto con buon esito, da accertarsi mediante sopralluogo dall'ispettore forestale non meno di 5 anni dopo il piantamento o la seminazione. Fino a lire 50 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti da accertarsi sopra luogo come sopra.

Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio.

(È approvato).

Art. 40.

Le operazioni delle associazioni mutue per l'assicurazione del bestiame in Sardegna sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da quelle stabilite dalla legge 26 gennaio 1896, n. 44 (testo unico).

(È approvato).

CAP. II.

Bacini di irrigazione.

Art. 41.

Il canone annuale di lire 300,000 per le opere d'irrigazione nelle provincie di Cagliari e di Sassari, verrà corrisposto dallo Stato per 45 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1907-908, indipendentemente dalla durata della concessione di cui all'articolo 40.

La tabella allegata A verrà modificata in base alla somma di cui al precedente comma. A norma dei bisogni e delle circostanze, che si presenteranno all'atto pratico, potranno variare i canoni assegnati a ciascun bacino idrografico e la loro ripartizione, nei limiti della somma stanziata per

ciascuna provincia, dovrà farsi per decreto reale, in proporzione della somma prevista per la esecuzione delle opere, secondo i progetti definitivi approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Carboni-Boj.

CARBONI-BOJ. Rinunzio.

PANTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. Mi compiaccio con la Commissione di aver accettato con l'onorevole ministro di aumentare...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, non è accettato dal Governo.

Se permette, onorevole Presidente, desidero fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Parli, onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi consenta la Camera di riassumere brevemente le ragioni per le quali il Governo ha dichiarato alla Commissione di non poter accettare l'aumento delle centomila lire. Il canone annuo fu stabilito in base agli studi ed ai progetti di massima compilati dagli uffici tecnici.

Durante il periodo di preparazione del disegno di legge si fecero riesaminare di nuovo i progetti per le opere di sistemazione idraulica per i rimboschimenti e per le irrigazioni; riesame che condusse a elevare da 15 a 30 gli stanziamenti per le opere di correzione dei corsi d'acqua, di bonifiche, a duplicare quelli per i bacini montani, portandoli a tre milioni, ad aumentare di un milione il canone per le irrigazioni, aggiungendovi l'utilità della proroga per la durata della concessione di un altro decennio. L'ingegnere capo del Genio civile, un concittadino competentissimo, che dirige ora l'Ufficio di Milano, che ha studiato il progetto, espresse l'opinione che egli reputava sufficienti questi miglioramenti.

Ora, come può il Governo accettare l'emendamento che aumenta di un terzo la somma preventivata; e ciò molto al di là della somma che i tecnici reputano sufficiente? Con quali criteri si domandano cento mila lire in più, invece di trenta, di cinquanta, di cinquecentomila?

Nè può sorgere il dubbio che l'insufficienza degli stanziamenti possa impedire o ritardare la esecuzione o la concessione delle opere d'irrigazione, perchè, ne assumo l'impegno, farò compiere sollecitamente lo studio dei progetti definitivi. Se da essi apparirà

che i fondi stanziati per le prime opere da eseguire non bastino, ciò non sarà d'ostacolo a por mano ai lavori. Questo articolo ne dà il modo e la facoltà.

A norma dei bisogni e delle circostanze che si presenteranno all'atto pratico potranno variare i canoni assegnati a ciascun bacino idrografico, come potrà variare la loro ripartizione nei limiti della somma stanziata per ciascuna provincia. E ciò potrà farsi per decreto reale».

Questa disposizione consente di valersi per ciascuna opera, se non bastino i fondi ad essa destinati, dei maggiori stanziamenti assegnati per le altre provincie. Si dirà: ma come provvederete per queste? La risposta è facile: siccome non si compiono tutte contemporaneamente, ma hanno ciascuna un limite di tempo, appena risulterà che le somme non siano sufficienti, e lo ha dichiarato il presidente del Consiglio alla Commissione, allora si domanderanno gli stanziamenti maggiori che i progetti definitivi dimostrassero necessari. Quindi non v'è alcun pericolo d'intralcio la continuazione delle opere per insufficienza di fondi; e non v'ha alcuna ragione per iscrivere somme non richieste secondo i progetti di massima già studiati.

Per queste ragioni prego gli onorevoli colleghi e la Commissione di non insistere.

PRESIDENTE. L'onorevole Pala ha facoltà di parlare.

PALA. Evidentemente col vento che spira avrei perduto il mio tempo se avessi presentato emendamenti alla tabella; però, perchè resti ad ognuno la propria responsabilità, non posso non dichiarare che la promessa del ministro, che quando gli assegni disposti col progetto risultassero insufficienti nel progetto definitivo avrebbe presentato un apposito disegno di legge, è una promessa vaga.

E' al punto in cui sono le cose, essendo risultato che per molti lavori neanche i progetti di massima esistono, il dire che un ingegnere capo del Genio civile abbia assicurato che le somme stanziare per i singoli bacini di irrigazione sono sufficienti, non è che una fantastica e poco attendibile promessa.

Io posso assicurare, per quanto mi risulta, che per il bacino del Coghinas, non esistono nè progetti di massima, nè progetti di sorta.

Ciò spiega quanto sia empirico il fatto che vi è una cifra di presuntivo stabilita nella tabella.

Non faccio proposte, ma mi piace che resti negli atti della Camera che io ho notato l'assoluta insufficienza dei preventivi.

PANTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. Sono dolente di dover ritirare le congratulazioni che aveva fatto alla Commissione per avere ottenuto dal ministro un miglioramento nell'assegno finanziario ai bacini di irrigazione.

Le dichiarazioni delle autorità competenti a cui si appiglia l'onorevole ministro, non hanno per me veramente molta autorevolezza, dopo quanto è stato da tutti deplorato, la mancanza cioè di studi sufficienti da parte del Genio civile su questa importante materia.

Con l'aumentare l'assegno annuo anche senza aver pronti ancora i relativi progetti (quando dai voti dei consessi locali e dalle condizioni complessive della Sardegna sgorga evidente la necessità di provvedere più largamente a questo che è uno dei capisaldi della sua rinnovazione agricola) si sarebbe reso un vero servizio all'isola generosa anelante di provvedimenti sostanziali ed efficaci; ma allo stato delle cose non mi rimane altro che fare voti a che almeno si provveda nell'avvenire.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole Pantano ha insistito sul tema dell'insufficienza degli stanziamenti con osservazioni le quali mostrano che non ha afferrato le mie considerazioni. È vero che la legge precedente assegnava per ciascun bacino somme determinate e che perciò non si fece nulla. Ma egli dimentica che essa non consentiva di valersi di altre somme.

L'onorevole Pala dice che le nostre non sono che promesse. Egli suppone che proprio rispetto alla Sardegna non si faccia quel che si fa costantemente, di provvedere, cioè, i maggiori fondi occorrenti a eseguire le opere ordinate per legge, quante volte le somme preventivate si palesino deficienti.

Si dice d'altra parte che gli ingegneri del Genio civile non hanno fatto studi esatti e calcoli precisi. Or è noto che questi possono aversi soltanto e non sempre coi progetti definitivi. Or dovevamo aspettarli? Ed allora avremmo ritardato la presentazione di questo disegno di legge, mentre coi mezzi ch'esso fornisce noi possiamo provvedere subito a iniziare e proseguire i lavori. È poi strana e nuova la pretesa che solo in previsione dell'eventualità problematica di maggiori spese ipotetiche si stanzino somme cer-

vellotiche. Nessun Governo oserebbe introdurre tal sistema e nessuna Camera lo approverebbe.

In quanto all'ingegnere di cui si è parlato, io posso dire che è uno dei più valorosi ingegneri del Genio civile, è affezionatissimo alla sua isola, perchè è sardo, ha studiato con amore i progetti che si riferiscono alla Sardegna, e appunto per la sua competenza è stato scelto anche per gli studi delle opere nella Basilicata. In queste condizioni si può domandare di più al Governo?

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. Noi della Commissione si era deciso di non parlare, perchè abbiamo tutto l'interesse di affrettare la discussione della legge: ma, di fronte all'opposizione del ministro ad accettare l'emendamento proposto dalla Commissione, permetta la Camera che io dica due sole parole per giustificare l'emendamento stesso, che manteniamo.

Tutto quanto è stato esposto dall'onorevole ministro sui precedenti dei lavori di irrigazione è esattissimo; ma alcuni fatti posteriori giustificano l'operato della Commissione. Noi ci troviamo di fronte a progetti di massima che sono stati già sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ora quale è il risultato di questi progetti, che noi in parte abbiamo e in parte non abbiamo? Il progetto del Tirso, che in origine fu preventivato per una somma di un milione e 200 mila lire...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questo non riguarda il bacino.

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. Sì, il bacino d'irrigazione, e il progetto delle opere idrauliche; ed è tanto esatto, che nella legge del 1902 si voleva ridurre la spesa. Fatti i progetti definitivi, dei quali oggi uno è sottoposto al Consiglio superiore e l'altro approvato da questo Consiglio, la somma occorrente per il bacino del Tirso salì, per le opere idrauliche, a cinque milioni: ed allora la Commissione tecnica, di cui all'articolo 24 della legge del 1897, riunitasi, vide che, con gli stanziamenti fissati nella tabella, queste opere non potevano andare, e come si è cercato di rimediare? Riducendo l'ammontare delle opere e, secondo me — salvo il parere dei tecnici — svisando l'opera stessa. Si è detto: bisogna trovare il risparmio di un milione.

Dica ora la Camera se questo sia il

modo di costruire decentemente le opere, quando i corpi tecnici, di fronte al progetto compilato da quell'ufficio del genio civile per cui giustamente ha avuto parole di lode il ministro, riducono i computi fatti dallo stesso ufficio del genio civile? Questo per quanto riguarda una sola opera. Ma vi sono altre opere, come diceva l'onorevole Pala, nella provincia di Sassari, che non hanno ancora progetti definitivi.

Vi sono le opere di irrigazione del Cedrino, quelle del Coghinias, della valle inferiore del Liscia, salvo errore, e per queste opere non esistono progetti definitivi. *(Interruzione del deputato Pala).*

Con la prima tabella si assegna a queste opere un canone annuo di 25 mila lire. E se così è, da qual concetto è partita la Commissione? Non ha detto che, quando la Camera desse al Governo l'assegno di 300 mila lire annue per queste opere, il Governo debba spendere tutta la somma. No: noi, ammaestrati dall'esperienza e dai progetti già compilati, spaventati dall'incognita che si presenta per la provincia di Sassari, mettiamo questa somma a disposizione del Governo.

Poichè si tratta di concessioni che il Governo dovrà fare, vuol dire che se potrà eseguirle, nei limiti di 200 mila lire, risparmierà 100 mila lire; ma se ciò non sarà possibile, sarà messo in condizione, senza nuove leggi, di fare le concessioni e costruire le utilissime opere di irrigazione della Sardegna.

L'egregio ministro di agricoltura e commercio dice: badate, adottando la formula del progetto ministeriale, qualora in avvenire mancassero i fondi, la concessione dell'opera si farà, perchè i fondi saranno aumentati; ed io ne prendo impegno solenne davanti al Parlamento.

Se si dovesse prestar fede alla parola dell'onorevole Cocco-Ortu, accetterei questa dichiarazione; ma, quando si tratta di prendere atto della dichiarazione di un ministro, francamente non posso accontentarmene, perchè la Camera sa che le dichiarazioni dei ministri lasciano il tempo che trovano, come lasciano il tempo che trovano gli ordini del giorno che vota la Camera.

Domani un altro ministro, meno animato da buon volere verso l'isola, verrà di nuovo alla Camera con una legge che avrà le stesse vicende di questa, si trascinerà per molti anni, e le opere non saranno fatte.

Invece noi diciamo al ministro: se risparmierete nell'opera, sarà tanto di gua-

dagnato, per le altre opere da farsi in Sardegna; ma se realmente siamo animati dal desiderio che le opere sorgano in Sardegna, diamo i fondi che sono necessari.

Per ciò, in nome della Commissione, insisto che la Camera voglia accettare la dizione dell'articolo quale è formulato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Di fronte ad una insistenza inesplicabile ed ingiustificata che vorrebbe far prelevare un sistema inusitato e senza precedenti, io debbo dichiarare che il Governo meglio che accettarlo dovrebbe ritirare il disegno di legge. Non si può costituire un precedente perturbatore di ogni sano criterio finanziario, col ragionamento dell'onorevole Carboni, e cioè che se non si dovesse spendere tutta la somma proposta i quattrini saranno ugualmente risparmiati. I timori, poi, da lui manifestati, cadono di fronte alle disposizioni dell'articolo, che ora ho letto, e che dà facoltà di variare, con decreto reale, l'assegnazione del canone assegnato a ciascun bacino idrografico nei limiti della somma stanziata per ciascuna provincia. Quindi è insussistente il timore dell'onorevole Carboni che si rinnovino gli inconvenienti del passato. Lo ripeto: se i progetti definitivi palesino insufficiente la somma prevista, ad esempio, per il bacino del Tirso, si potrà sempre provvedere. Perchè l'articolo dice: « in proporzione della somma prevista per la esecuzione delle opere, secondo i progetti definitivi approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Non capisco proprio come si possano avere i dubbi oggi sollevati; e prego i miei colleghi di credere che io ho a cuore la costruzione dei bacini di irrigazione al pari di essi, perchè so che il problema sardo, ed anche il problema meridionale, è in gran parte problema di acque. Fui io che ideai per primo, e caldeggiai il progetto del bacino di irrigazione del Campidano di Cagliari. Se ci fossero pericoli d'indugi, o di non compiere le opere, sarei d'accordo coi colleghi.

GALLI, *relatore.* Bravo!

Domando di parlare per una dichiarazione personale.

PRESIDENTE. Parli, onorevole relatore.

GALLI, *relatore.* Sono dolentissimo che il ministro non accetti la proposta della Commissione.

Avevo già indicato nella mia relazione,

che, nonostante tutta «la tenacia» da noi adoperata, il Governo aveva dichiarato di non poterla accettare.

Comprendo le ragioni degli egregi amici miei, che domandano di mantenere la somma in 300 mila lire. Ma debbo dichiarare che, soprattutto, preme alla Sardegna di avere approvata la legge, e che mi duole del lungo tempo che si perde nel discutere sulla distanza più o meno di un chilometro riguardo ad una piccola borgata di quindici abitanti!

Debbo dichiarare che, nel 1902; quando tutti coloro i quali domandano aggiunte alla legge erano qui per discutere, udirono i ministri del tempo e i presidenti del Consiglio affermare che non accettavano nessun emendamento e non permettevano nessuna discussione. Allora tutti hanno abbassato la testa. Oggi, che vi è una legge senza confronti migliore, che si discute da sei giorni, e che si può esser certi possa segnare un miglioramento notevolissimo nella vita della Sardegna, oggi nascono tutte le difficoltà, e con le infinite domande si creano ad ogni passo ostacoli, i quali possono diventare pericoli!

Per mio conto, personalmente sia pure, dichiaro che non desidero altro che la legge sia votata.

PRESIDENTE. Onorevole Pantano, ha facoltà di parlare.

PANTANO. Io desidererei prima di sapere ciò che dice la Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene o ritira la sua formula?

GALLI, relatore. Non si parli, come sento mormorare, di una minaccia del ministro di agricoltura. Essa non era nelle sue parole. Era un avviso del pericolo al quale io stesso accennavo. Anche quando son qui ed esercito l'ufficio di deputato e di relatore, non dimentico le amicizie: trovo perciò che si va rendendo difficile ingiustamente la condizione di un ministro, il quale ha fatto il possibile, per quanto permetteva il bilancio, al fine di corrispondere ai bisogni di una nobile regione, che è insieme la patria sua. Non dobbiamo ora, con l'accatastare domande su domande, creare dissensi e portare ritardi, mentre pur si confessa che l'ora preme.

Quindi, tengo conto delle parole del ministro, che avverte come il tempo che passa rechi in sé la possibilità di impedire la votazione della legge, e dichiaro che, viste le condizioni, considerate le circostanze, convinta dell'utilità della legge, la Commissione

non insiste nel suo articolo; e crede così di fare opera buona.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi si permetta una spiegazione, perchè dalle parole del relatore mi è sorto il dubbio che il mio accenno all'eventuale ritiro del disegno di legge possa suonare come una minaccia. Io ho dichiarato che un voto che accettasse un sistema perturbatore e creasse un precedente tanto grave potrebbe dar motivo e ragione alla grave determinazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Di fronte alle dichiarazioni del ministro, sia per ciò che si attiene al diritto di iniziative in materia di finanza che debbono, è vero, partire in genere dal Governo, ma senza che per ciò resti vulnerato il diritto della Camera, in questa materia, specie se si tratta di variazioni in capitoli di bilancio ed anche in articoli di legge, e sia per l'accenno da lui fatto al pericolo che altrimenti correrebbe la legge di essere ritirata, ma, più ancora, respingendo risolutamente per la dignità nostra la teorica dell'onorevole Galli, desunta dal ricordo di pecorili assentimenti alle ingiunzioni partite dal banco del Governo... (*Rumori*) sono virtualmente parole sue... in altre occasioni, perchè non si presentassero emendamenti, ciò che, se per avventura è potuto accadere in altri casi, non possiamo nè dobbiamo prenderne norma per la nostra condotta, io, a termini del regolamento, a tutela dei diritti e della dignità del Parlamento, faccio mio l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Io debbo una risposta all'onorevole Galli, il quale si è rivolto ai deputati sardi in genere e per conseguenza anche a me, che mi onoro di essere qua dentro dal 1897, accusandoli di inazione od incoerenza, e rispondo che per parte dei deputati sardi della Commissione della legge del 1897 e per parte mia che alla Commissione fui estraneo nessun asservimento al Governo vi fu.

I pochi piegarono la fronte alle esigenze parlamentari perchè avevamo una enorme maggioranza contraria. Ma io, per conto mio, dichiaro che nulla può distogliermi, oggi come allora, dal fare il mio dovere.

Quindi mi associo di gran cuore alla pro-

posta dell'onorevole Pantano. Gli altri dei quali non posso esser giudice facciano quello che credono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi.

ABOZZI. Ho chiesto di parlare per adempiere al dovere di ringraziare l'onorevole Carboni-Boj che ha voluto rilevare le condizioni speciali della provincia di Sassari, nella quale le opere non sono state studiate in modo completo e rispondente allo scopo della legge, dimodochè sono insufficienti gli stanziamenti proposti.

Appunto per ovviare a questo grave inconveniente aveva presentato un ordine del giorno che, non accettato dal Governo, non fu approvato dalla Camera.

Mi compiacchio delle sue parole, perchè esprimono quel sentimento di solidarietà opportunamente notato dal collega Scano, e che non può non trovare favore nella Camera.

Le due provincie dell'isola devono stringersi la mano, perchè se unite potranno combattere e vincere, se disunte, soccomberanno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dichiaro che non accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Pantano. È inutile che ripeta quello che ho già detto. La Camera certamente può votare le somme che vuole, ma il Governo, a sua volta, deve, manifestare i suoi intendimenti e il suo pensiero sulle proposte che esso crede pregiudizievoli e inaccettabili. Non è la prima volta che di fronte a deliberazioni reputate gravi per il precedente pericoloso che creerebbero si son ritirati progetti di legge.

In questo caso, poi, lo consiglierebbe un'altra considerazione, ed è che se il voto della Camera mostrasse che essa reputa insufficienti gli stanziamenti proposti in base ai preventivi risultanti dagli studi di massima, il ritiro del progetto s'imporrebbe per

il dovere di compiere più accurati e diligenti studi.

CAO-PINNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO-PINNA. Io mi sono astenuto da tutta questa discussione, ma a questo punto debbo dichiarare che per non mettere a repentaglio l'approvazione della legge accetto la proposta del Governo, non solo ma prego anche i colleghi di ritirare qualunque emendamento. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'articolo 41 della Commissione è stato ritirato di fronte al desiderio del Governo di mantenere la sua formula che trovasi nell'articolo 39. L'onorevole Pantano invece propone, di sua iniziativa, la conservazione dell'articolo della Commissione parlamentare contro il testo del Ministero. Chi approva la sostituzione proposta dall'onorevole Pantano è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata.*)

Do lettura dunque dell'articolo 41 nella vecchia formula del Ministero.

Art. 41.

Il canone annuale, non superiore a lire 200,000, fissato dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1902, n. 342, per le opere d'irrigazione nelle provincie di Cagliari e di Sassari, verrà corrisposto dallo Stato per 45 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1907-1908, indipendentemente dalla durata della concessione di cui all'articolo 40.

La tabella allegata A è invariabile per quanto riguarda la somma complessiva dei canoni. A norma dei bisogni e delle circostanze, che si presenteranno all'atto pratico, potranno variare i canoni assegnati a ciascun bacino idrografico, e la loro ripartizione, nei limiti della somma stanziata per ciascuna provincia, dovrà farsi per decreto reale, in proporzione della somma prevista per la esecuzione delle opere, secondo i progetti definitivi approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Do lettura anche della tabella A che fa parte integrante dell'articolo :

Pongo a partito l'articolo 41 con la tabella che ne fa parte integrante.

(È approvato).

PANTANO. Soltanto, onorevole Presidente v'è qualche correzione materiale da fare; per esempio, qui è richiamato un articolo 40, ma nel coordinamento bisognerà dire articolo 42...

PRESIDENTE. Sì, sì, onorevole Pantano, nel coordinamento faremo diverse correzioni di forma insieme con quelle della numerazione.

Art. 42.

All'articolo 28 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è sostituito il seguente:

È data facoltà al Governo del Re, e nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, di concedere ai consorzi di interessati ed anche ad una o più società private, ove i consorzi non si costituiscono, entro un anno dalla pubblicazione dei progetti definitivi e dei capitoli di concessione, i lavori di costruzione, manutenzione ed esercizio dei bacini di irrigazione e relativi canali.

Lo Stato corrisponderà ai Consorzi costituiti, ed in assenza loro alle Società, un canone annuo fisso e la riscossione dagli utenti del prezzo dell'acqua venduta, sia a scopo di irrigazione, sia per uso potabile, industriale e di forza motrice. Gli atti di concessione in base alle norme generali sancite dal regolamento, di cui al successivo articolo 55, fisseranno il limite massimo del prezzo dell'acqua per gli scopi indicati e l'ammontare del canone per ciascun bacino.

La durata della concessione non potrà eccedere i 55 anni.

SCANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCANO. Io ritengo per fermo che Governo e Commissione abbiano inteso di estendere le disposizioni riguardanti i bacini di irrigazione non solo ai consorzi di interessati e alle società private, ma anche ai comuni e alle provincie. Ma di questi enti, forse per dimenticanza, non si parla nell'articolo 42, mentre nella relazione è detto che essi possono essere concessionari dei bacini stessi.

Infatti nella relazione si legge: « Si ottenne che le concessioni per i suddetti bacini, oltrechè a Consorzi di interessati od a So-

cietà private, si potessero fare alle provincie ed ai comuni ».

Non v'ha quindi dubbio che trattasi di errore materiale; bisognerà allora correggere l'articolo al fine appunto di includervi le provincie ed i comuni.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. È giusto; accetto.

SCANO. Bisognerà modificare anche la seconda parte dell'articolo. Lo trasmetto intieramente corretto all'onorevole Presidente, perchè lo voglia mettere a votazione sotto la nuova forma.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Va bene; l'accetto.

PRESIDENTE. Allora la prima parte dell'articolo dovrebbe essere così concepita: « È data facoltà al Governo del Re, e nei limiti stabiliti dall'articolo precedente di concedere alle provincie, ai comuni, ai consorzi, di interessati ed anche ad una o più società private ove i primi non chiedano la concessione od i consorzi non si costituiscano entro un anno ». La seconda parte rimane come è scritta, con l'aggiunta però delle parole, « alle provincie ed ai comuni ».

Metto a partito questo articolo 42 così modificato.

(È approvato).

Art. 43.

Alla scadenza della concessione tutte le opere relative al bacino d'irrigazione saranno proprietà dello Stato. Le opere secondarie che non verranno eseguite dallo Stato, come gli impianti per trasformazione della forza idraulica in energia elettrica, condutture ed opere accessorie per distribuzione d'acqua potabile, od impianti di qualunque natura, passeranno in proprietà dei comuni interessati, mediante un equo compenso in favore del concessionario in base al valore delle opere, accertato in relazione allo stato di conservazione all'epoca della consegna.

Ove però la concessione del bacino d'irrigazione sia stata assunta da provincie o comuni isolati o consorziati, i quali abbiano o direttamente od indirettamente provveduto alla costruzione delle opere principali, tutte le altre sussidiarie resteranno proprietà delle stesse amministrazioni.

In ambi i casi i comuni avranno diritto di continuare ad esercitarle, usufruendo gratuitamente dell'acqua.

(È approvato).

Art. 44.

Nell'articolo 29 della legge 2 agosto 1897, alle parole: « coll'applicazione di quanto dispone il precedente articolo 27 » sono sostituite le seguenti: « a giusto prezzo di stima risultante da regolare perizia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Io indarno ho cercato nella relazione la spiegazione dell'emendamento introdotto dalla Commissione. La cosa è di grandissima importanza. Fu nella legge del 1897 inclusa la disposizione benefica per cui la indennità nelle espropriazioni per pubblica utilità viene determinata nel modo, indicato dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885 per il risanamento della città di Napoli. È risaputo che tale articolo, determina la indennità sulla media del valore venale dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purchè essi abbiano la data certa, corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto di tali fitti accertati, l'indennità viene fissata sull'imponibile agli effetti della imposta sui fabbricati. I periti non devono nella stima per la indennità, tener conto dei miglioramenti e delle spese fatte dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento.

Ora noi ci troviamo di fronte al risanamento agrario della Sardegna, che, dal suo punto di vista, corrisponde al risanamento urbano della città di Napoli. Perché la Commissione vuole spogliare gli enti, che procederanno alla costituzione dei bacini di irrigazione, di questo diritto di determinare l'indennità su basi veramente reali senza che vi entri di mezzo la speculazione, sostituendo alla disposizione del 1897 la formula, per cui la indennità deve esser fissata a giusto prezzo di stima, risultante da regolare perizia? Ma questa sarà una fonte di sfruttamenti e di liti! Ciò renderà difficile ed onerosa o ritarderà in ogni modo, per le inevitabili contestazioni, l'attuazione dei bacini di irrigazione!

Con questo espediente elastico del giusto prezzo, si ripeterà la storia dell'Agro romano, ove o non si è arrivati a fare le espropriazioni, o lo Stato ha dovuto pagarle in modo salato. Si aggiunga che, ammesso tale criterio, appena votata la legge, la speculazione si impossesserà di tutti i terreni contermini ai bacini di irrigazione, incomincerà a introdurvi delle piccole migliorie di cui poi chiederà d'essere indennizzata, e a qual prezzo!

Prego quindi vivamente la Commissione, nell'interesse della Sardegna, di voler sopprimere questo emendamento, lasciando integra la disposizione del 1897.

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. La modificazione da noi proposta ha base nell'interesse dei poveri isolani. Secondo la legge per Napoli, l'espropriazione si deve fare o in base ai contratti di affitto o in base all'imposta fondiaria. Ora, da noi, non esistono contratti di affitto; quindi l'espropriazione si deve fare in base alla imposta fondiaria.

Siccome questi poveri proprietari, che sono vicini ai fiumi e possiedono i migliori terreni, facilmente non potranno usare dell'irrigazione, verranno società potenti a far migliorie, e ad espropriare in base alla imposta fondiaria, rovinando i nostri coltivatori.

Se la Camera ammetterà questo, la Sardegna insorgerà: se ne prenda atto nel processo verbale. È il modo di fare gli interessi degli speculatori! (*Interruzioni*).

PANTANO. Hanno il diritto...

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. No.

PRESIDENTE. Ma non facciamo conversazioni!

Onorevole ministro dei lavori pubblici, vuol parlare?

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. In occasione di alcune conferenze con la Commissione, ho già esposto i miei dubbi sull'opportunità di questa disposizione. L'articolo 27 della legge 2 agosto 1897 ammise l'applicazione della legge per Napoli, di criteri, cioè, alquanto più rigorosi, senza dubbio, di quelli della legge comune del 1865.

Tali criteri sono stati applicati in una grande città, in vista della causa a cui doveva servire l'opera pubblica; ed infatti il risanamento della città di Napoli parve un tale interesse pubblico, da soprastare all'interesse dei proprietari.

Del resto il concetto, che l'applicazione pura e semplice della legge di espropriazione costituisse un grave ostacolo al compimento di opere pubbliche, è emerso anche nell'esecuzione delle leggi per Roma: e fu più volte richiesto che anche per queste si applicasse la legge speciale.

Un altro passo è stato fatto con la legge sull'ordinamento delle ferrovie di Stato: perchè la Camera ha deliberato, che, in

materia d'espropriazione per nuove costruzioni ferroviarie e per lavori sulle linee esistenti, debba applicarsi la legge per Napoli; ed io spero che la proposta otterrà anche il consenso del Senato, tanto più che essa è stata già accettata dalla Commissione senatoria.

Ora la questione si deve, a parer mio, risolvere con questi concetti. L'interesse della Sardegna, che siano veramente costruiti i bacini montani, e che l'irrigazione abbia uno sviluppo proporzionato ai bisogni dell'isola, che sono grandissimi, giustifica anche in questo caso una deroga al diritto comune, in materia di espropriazione, conservando le limitazioni già esistenti (non si tratta di introdurre una nuova), oppure ci consiglia di ritornare al diritto comune del 1865? Come dicevo, ho espresso i miei dubbi alla Commissione, circa l'opportunità di ritornare alla legge del 1865; e, per me, dichiaro francamente che tali dubbi non erano male fondati: perchè, quando si consideri che, per l'articolo 40 che abbiamo votato, queste concessioni saranno fatte a provincie, a comuni, a consorzi interessati od anche a società private, io domando (e su ciò richiamo l'attenzione della Commissione): crede la Commissione opportuno di facilitare questo compito alle provincie ed ai comuni, i quali, data la fiacchezza dell'iniziativa privata, saranno i soli a chiedere di procedere alle opere di irrigazione?

Crede la Commissione che questo grande interesse pubblico debba prevalere ai privati interessi dei proprietari, che se, sotto un certo aspetto, potrebbero essere danneggiati, sotto un altro, invece, si gioveranno dell'opera pubblica dell'irrigazione? Non esito a ritenere che qui non sia il caso di modificare le leggi esistenti, e che il collega Carboni-Boj forse abbia visto un po' nera la condizione dei proprietari: perchè la legge per Napoli non è così iniqua come si crede.

La legge per Napoli tiene conto di due fattori, cioè dell'imponibile e degli affittir. L'uno e l'altro elemento hanno finito pe. costituire, salvo le esagerazioni dei proprietari fondiari, un prezzo che oramai nella città di Napoli è ritenuto giusto. E l'applicazione che ha avuto la legge e l'interpretazione che le hanno dato i magistrati, hanno fatto sì che la legge è stata accolta nella stessa città di Napoli senza ripugnanza alcuna, comè senza ripugnanza è stata accolta nella città di Roma.

Ed io non credo che ai proprietari sardi debba esser fatta una condizione diversa, dinanzi ad un interesse pubblico così rilevante, e quando non si tratta oggi di introdurla in questa legge, ma di conservare il diritto già vigente fino dal 1897.

Quindi io vorrei pregare la Commissione di non insistere nelle modificazioni e consentire che rimanga fermo il diritto stabilito da dieci anni, e che finora non ha dato luogo a gravi inconvenienti.

PRESIDENTE. La Commissione insiste?

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. La Commissione, non ostante le ragioni molto saggiamente svolte dall'onorevole Carboni-Boj, e pur considerando che si creerebbero gli ostacoli ai quali ha accennato l'onorevole ministro dei lavori pubblici, non insiste nella sua proposta ed aderisce al desiderio dell'onorevole Pantano, confortato dall'opinione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. Io sono dissidente da questa proposta e tengo che ciò sia messo al verbale, per gli effetti avvenire.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Commissione consentito nella proposta dell'onorevole ministro ed in quella dell'onorevole Pantano, l'articolo 44 s' intende ritirato. Passiamo quindi all'articolo 45.

Art. 45.

L'esecuzione delle opere di bonificazione, correzione dei corsi d'acqua e rimboschimenti, autorizzate dalla legge 2 agosto 1897, n. 382, modificata dalle leggi 28 luglio 1902, n. 342, e 7 luglio 1902, n. 333, è regolata dalle disposizioni dei seguenti articoli.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Dirò poche parole.

Io non faccio, nè sono in grado di fare, proposte formali su questa parte della legge. Vorrei però richiamare l'attenzione del Governo sopra i lamenti e le proteste che intorno ad essa vengono da una parte della Sardegna.

Noi abbiamo cercato di eliminare, nel corso della discussione, qualunque benchè minimo accenno che potesse rinfocolare dissidi che dividono purtroppo le due provincie della Sardegna. Ma, d'altra parte, non possiamo poi astrarre completamente dallo stato di fatto in cui, per diversità di tradizioni storiche, di condizioni demografiche, e direi, anche di razza, e per condotta di governo, si determinano degli attriti do-

lorosi tra le provincie di Sassari e di Cagliari.

Ora appunto, in questa parte che riguarda le bonifiche e la sistemazione idraulica, la provincia di Sassari si ritiene lesa nei suoi diritti.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare,

PANTANO. Essa ritiene che, in questa importante materia, i fondi che le sono assegnati siano insufficienti e sproporzionati di fronte a quelli assegnati alla provincia di Cagliari.

Ora, io comincio dal dichiarare che, quando visitai la provincia di Cagliari e le sue splendide pianure infestate dalle paludi, compresi e sentii, come sento ora, essere un vero dovere nazionale il risanamento di quelle superbe zone, che possono e debbono diventare fra le più belle e più produttive contrade d'Italia. Ed il mio augurio va sincero e caldo laggiù alla rigenerazione del Cagliaritano, su cui riposano tante speranze della Sardegna. Ma io ritengo altrettanto doveroso per noi di invitare il Governo a volersi mettere subito all'opera per vedere se siano fondate le proteste formulate dalla Camera di commercio e dalla Deputazione provinciale di Sassari; per vedere se in realtà mancano quegli studi preparatorii che non sarebbero stati compiuti, sia per la deficienza dei mezzi di cui disponeva quel Genio civile, sia per l'intorpidimento di cui, per tanti e così lunghi anni, fu in preda il mondo dei funzionari della Sardegna, e che trova pur troppo alimento anche nell'accidia morale delle classi dirigenti dell'isola trascurata; per vedere infine ove tali proteste risultino avere un fondamento di verità, se sia possibile di venire, a non lunga scadenza, ad un'opera di perequazione riparatrice con opportuni provvedimenti legislativi. E ciò anche per eliminare ogni ragione di attriti, e ciò soprattutto nell'interesse della rigenerazione agraria ed economica della Sardegna la quale, non soltanto ha bisogno dell'anima italiana che vada verso di essa, ma anche e soprattutto ha d'uopo del vigore e dello slancio concorde delle sue due provincie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pais. Ne ha facoltà.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Io ringrazio l'onorevole Pantano di avere propugnato così valorosamente gli interessi della provincia in cui io sono nato, come lo ringrazio ancora del continuo interesse che da lungo tempo egli ha per le

cose sarde; ma nello stesso tempo lo prego di persuadersi che tra le due provincie non vi è causa alcuna che possa più fare rinnovare quei tristissimi conflitti dei quali anche la memoria triste è sparita. (*Bravo!*)

L'onorevole Pantano ha pienamente ragione nell'osservare che la parte riservata alla provincia di Sassari nella distribuzione delle somme per la sistemazione idraulica e per le bonifiche è insufficiente, ma non è colpa del Governo, è colpa degli uffici tecnici i quali non hanno preparato a tempo i lavori opportuni; e quindi Commissione e Governo si trovavano nella impossibilità di poter considerare su basi certe quali erano le somme occorrenti alla provincia di Sassari allo scopo di migliorare la sistemazione idraulica e le bonifiche. Ed io devo fare una dichiarazione. Sarò brevissimo però. Io realmente ho, coi miei colleghi, considerato questa legge come una legge di correzione ed integrazione delle leggi precedenti. Ben altro io e i miei amici della Sardegna avremmo chiesto, e lo stesso ministro di agricoltura, sardo nell'anima, avrebbe chiesto molto di più, ma non era il caso di insistere per ottenere più degli urgenti provvedimenti che sono indispensabili a risollevarla la Sardegna a migliori condizioni. E di fronte alla necessità di accettare intanto questo acconto, non rinunciando al diritto di avere maggiori provvedimenti, voto la legge.

Certo, come augura l'onorevole Pantano, ben altri provvedimenti a tempo opportuno saprà presentare il Governo.

Quindi io prego i miei colleghi, anche quelli continentali o di diversa isola che si occupano con amore della Sardegna, di approvare questa legge che è un avviamento salutare a migliori destini. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pala. Ne ha facoltà.

PALA. Io non ripeterò quello che ho detto nella discussione generale. Solamente posso riassumere il mio concetto per quello che concerne questa parte della legge nella parola; insufficiente. Insufficiente specialmente per la provincia di Sassari. È inutile venire alla ricerca delle cause, se Governo o Genio civile hanno colpa per non aver predisposto progetti. Il Genio civile per me è il Governo. Il Governo da anni ed anni era stato informato della insufficienza del personale e dei lavori, e mentre in provincia di Cagliari si è provveduto e si è fatto benissimo, il Governo ha avuto torto di non essersi occupato della provincia di Sassari.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non è esatto.

PALA. Non so se per opera sua ora non sia più così, ma è certo che in un passato molto prossimo, il personale, ed è cosa indubbia, era insufficiente a Sassari anche per i lavori normali nonchè per i lavori straordinari. Questo è un fatto. Ma la questione non deve essere sviata: e la questione è questa: il progetto è effettivamente insufficiente per la provincia di Sassari, in quanto non solo non vi si provvede ai lavori che erano necessari, ma non si provvede neanche ai lavori previsti dalla legge 1897.

E vedi singolare situazione di fatto, mentre la legge attuale sarebbe stata presentata per completare le opere previste dalla legge del 1897, sono precisamente queste opere che in provincia di Sassari non solo rimangono inesequite, ma nemmeno sono allo stato di studio.

E infine come fa a dire l'onorevole Pais: prendiamo questo acconto, in seguito, vedremo, il Governo provvederà? Sono cose che si dicono quando non si vuol procedere secondo giustizia. Questi pretesti non contano nulla, onorevole Pais. *(Interruzione)*. Pensi che questa legge avrà il termine suo normale al 1932. Vuole aspettare fino al 1930 per nuovi provvedimenti? Altre due generazioni ancora? Queste son cose che si dicono quando un grave problema, imposto dalla giustizia, non vuole risolversi...

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Io ho fiducia nel Governo.

PALA. Io ho fiducia nei fatti, e non nei Governi che vanno e vengono, come le parole.

Ella può avere tutta la fiducia che vuole, onorevole Pais, ma queste sono le solite scuse che si adducono quando un Governo vuol prender tempo. Quando un Governo vuol risolvere una grave questione la risolve a fatti e non a parole.

Di parole la Sardegna ne ha avute da tempo, e mi consenta, onorevole Pais, che le ricordi che la massa della popolazione sarda, che mangia ad un desco molto modesto, non può essere molto contenta del nostro quietismo.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Ma questi son fatti: pigliamo atto di queste promesse.

PALA. Sì, insiste l'onorevole Pais, diciamo che avete tutte le ragioni, ma adesso prendiamo atto delle promesse. Ma io soggiungo che dopo tanta attesa, fatti ci vogliono e non promesse; ed io che ho la coscienza di rappresentare qui promesse e

speranze più volte deluse non posso essere di così facile contentatura.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non voglio riaprire una discussione incresciosa, che del resto aveva trovato la sua sede opportuna nella discussione generale. *(Bene!)*

Ma, poichè l'onorevole Pala torna sempre sul medesimo argomento, debbo ancora una volta ripetergli che le sue affermazioni non rispondono ai dati di fatto, che io altra volta ho esposto alla Camera. Come è possibile affermare che sia fatto alla provincia di Cagliari in tema di bonifica un trattamento migliore che alla provincia di Sassari, quando in provincia di Cagliari vi sono da bonificare 30,582 ettari di terreno e in provincia di Sassari soltanto 598 ettari?

PALA. Domando di parlare per fatto personale. *(Rumori)*.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. E in quanto alla deficienza del personale, ho già molte volte dichiarato all'onorevole Pala che il personale del Genio civile è deficiente in tutta Italia. *(Interruzione del deputato Pala)*.

PRESIDENTE. La prego di non interrompere, onorevole Pala.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Se l'onorevole Pala, sa fare dei miracoli e creare ingegneri per chiamarli negli uffici del Genio civile, se vorrà suggerirmi questo rimedio taumaturgico, io renderò lode al taumaturgo onorevole Pala, e prometto di attuare il rimedio immediatamente. Per quanto era nelle facoltà dell'amministrazione si è provveduto il più largamente che si poteva e soprattutto per l'isola di Sardegna; e si è provveduto, dirò ancora, con maggiore larghezza, per la provincia di Sassari che per la provincia di Cagliari, poichè lo stato dei progetti è questo:

Opere di sistemazione idraulica della Sardegna.

Progetti compilati

Sassari. Progetto di correzione del fiume Cedrinopronto per l'appalto. L. 559,300. »

Sassari. Progetto di bonifica dell'Agro di Siniscola da esaminarsi dal Consiglio di Stato » 500:000 »
in uno L. 1,059,300 »

Cagliari. Progetto di sistemazione del torrente Brunco-Fenugu pronto per l'ap-

palto in corso pratiche espropriazioni L. 180,000. »

Cagliari. Progetto di sistemazione del torrente Ciscerii pronto per l'appalto » 185,000. »

In uno L. 365,000. »

Progetti in istudio

Sassari. Bonifica Temo (220,000); correzione Coghinas L. 1,107,000. »

Sassari. Bonifica Vralik (800,000); bonifica Liscia » 350,000. »

Cagliari. Correzione Tirso (4,000,000); bonifica S. Giusta in corso di riforma secondo il parere dato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici » 2,350,000. »

Cagliari. Correzione Flumini-Mannu (1,800,000); difesa abitato Samassi » 200,000. »

Cagliari. Sistemazione Iuminedda (500,000) bonifica S. Gilla » 300,000. »

Come vede quindi la Camera, anche sotto il rispetto dell'operosità degli uffici tecnici, questa è stata se non maggiore eguale per l'ufficio di Sassari che per quello di Cagliari.

Ad ogni modo, per gli incitamenti venuti dalla stessa Commissione, io vedrò se convenga assumere anche personale speciale per le opere di Sardegna, che duri in ufficio finché durino queste opere. Io confido poi che, in seguito all'approvazione del Parlamento, (che mi auguro sollecita) del disegno di legge che mi autorizza ad assumere i giovani che abbiano fatto miglior prova nelle scuole di applicazione, avrò modo di provvedere con la maggior larghezza che sarà possibile ad ulteriori bisogni che saranno una conseguenza di questo disegno di legge.

Io non posso quindi che affrettarne con i voti l'approvazione e credo che, per dare una prova veramente efficace del mio amore per la Sardegna, il meglio che possa fare è di dare l'imitabile esempio di tacere. (*Bene!*)

PALA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Non mi pare che ci sia fatto personale. Ad ogni modo lo indichi.

PALA. Il mio fatto personale consiste in questo, che l'onorevole ministro ha prospet-

tato quello che io ho detto da un punto di vista diverso. Quello che io ho ripetuto è una cosa molto semplice. È inutile parlare della deficienza del personale, non solo perchè questa è opera del Governo, ma anche perchè la sostanza è sempre la stessa; ed è che i lavori in provincia di Sassari sono rimasti a mezza strada, e quelli che dovevate completare, non lo furono affatto.

PRESIDENTE. Ma questo non è fatto personale. Ella parla di prospettare... questa è una formula nuova che il regolamento non comprende.

PALA. L'onorevole ministro ha esposto la questione, come se io avessi parlato del personale; ora io ho parlato di cosa molto diversa: ho detto che se volete seriamente applicare la legge per la Sardegna, bisogna almeno completare i lavori stabiliti dalla legge del 1897.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Pala, ripeto, che questo non è fatto personale.

PALA. Bisogna che i lavori siano seriamente eseguiti. Si noti che vi sono dei lavori di grande importanza lasciati a metà.

PRESIDENTE. Le ripeto, questo non è fatto personale: ella non ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Sono banditi gli incanti inutilmentè, l'ho detto e ripetuto tante volte. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

PALA. È lei, onorevole ministro, che confonde i lavori sanciti dalla legge del 1897 incompiuti, con altri lavori pur incompiuti... ordinarii pure incompiuti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 45.

(È approvato).

Art. 46.

Pei lavori di rimboscamento dei bacini montani è autorizzata, in aggiunta alle rimanenti lire 900,000 del fondo assegnato dalla legge 28 luglio 1902, n. 342, la maggior somma di lire 1,180,000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Il riparto della complessiva spesa di 2,080,000 lire negli esercizi dal 1907-908 al 1921-922, e la assegnazione di essa ai vari lavori sono stabiliti nelle tabelle B e C allegate alla presente legge.

Tabella B.

**Stanziamanti da farsi nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura
pei rimboschimenti della Sardegna.**

ESERCIZI	Stanziamanti da farsi secondo la legge 28 luglio 1902, n. 342	Maggiori stanziamanti da farsi secondo il nuovo disegno di legge	Stanziamanti da farsi secondo il nuovo disegno di legge nel bilancio del Ministero di agricoltura industria e commercio
1907-908	71,300. »	+ 92,600. »	163,900. »
1908-909	71,300. »	+ 92,600. »	163,900. »
1909-910	71,300. »	+ 92,600. »	163,900. »
1910-911	91,300. »	+ 92,600. »	163,900. »
1911-912	71,300. »	+ 92,600. »	163,900. »
1912-913	71,300. »	+ 92,600. »	163,900. »
1913-914	71,300. »	+ 92,600. »	163,900. »
1914-915	71,300. »	+ 92,600. »	163,900. »
1915-916	71,300. »	+ 92,600. »	163,900. »
1916-917	71,300. »	+ 92,600. »	163,900. »
1917-918	71,300. »	+ 92,600. »	163,900. »
1918-919	71,300. »	+ 93,200. »	164,900. »
1919-920	8,800. »	+ 32,600. »	41,400. »
1920-921	8,800. »	+ 31,000. »	39,800. »
1921-922	8,800. »	+ 22,200. »	31,000. »
1922-923	8,800. »	— 8,800. »	»
1923-924	8,800. »	— 8,800. »	»
	900,000	1, 180 . (((. »	2,080,000. »

Tabella G.

Lavori forestali in Sardegna che richiedono maggiori stanziamenti.

PROVINCIE	Stanziamenti approvati con la legge 28 luglio 1902, n. 342	Aumenti dipendenti dal presente disegno di legge	Totale delle somme occorrenti per lavori forestali
Cagliari.			
Rimboschimento nel bacino di Settimo nel Campidano	100,000. »	50,000. »	150,000. »
» nel Sestu, Pula e Flumini-Mannu	250,000. »	370,000. »	620,000. »
» nel Tirso per la parte compresa nella provincia di Cagliari.	400,000. »	200,000. »	600,000. »
Totale . . .	750,000. »	620,000. »	1,370,000. »
Sassari.			
Rimboschimento nel bacino del Tirso compreso nella provincia di Sassari	»	100,000. »	100,000. »
» nel Coghinias	400,000. »	410,000. »	810,000. »
» nel Cedrino	100,000. »	50,000. »	150,000. »
Totale . . .	500,000. »	560,000. »	1,060,000. »
Complessivo per le due provincie . . .	1,250,000 ^(a) »	1,180,000. »	2,430,000 ^(b) .

(a) Di questa somma sono state stanziare a tutto il 1906-907 lire 350,000; restano quindi da stanziare lire 900,000.

(b) Di questa somma essendosi stanziare lire 350,000 a tutto il 1906-907, restano da stanziare lire 2,080,000.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Se mi avesse lasciato parlare avrei rinunciato ora alla parola.

PRESIDENTE. Non poteva lasciarla parlare per fatto personale. Ella ha diritto di parlare sull'articolo 46 e non per fatto personale. Il regolamento è quello che garantisce, a tutti i loro diritti e chi presiede ha il dovere di farlo rispettare. (*Bene!*)

PALA. Su questo articolo farò un'osservazione molto semplice. La Francia, che ha voluto pensare seriamente al rimboschimento, vi ha pensato mettendo a disposizione delle somme sufficienti; ora con la somma stanziata in questo disegno di legge per la Sardegna io credo che non si possa nemmeno pensare all'inizio dei lavori di rimboschimento. Ci vogliono ben altre somme per provvedere al rimboschimento della Sardegna! Si potrà cominciare a fare qualche cosa, tanto per dire; ma questo non è un inizio che permetta una soluzione razionale. Con questo sistema fra 50 anni saremo sempre all'inizio; quindi io non posso non dichiararmi scettico sui risultati.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Faccio notare che nella legge del 1897 si erano stabiliti i bacini montani da rinsaldare e rimboschire. Per questi bacini si era stanziata una somma di 750 mila lire per la provincia di Cagliari e di 500 mila per quella di Sassari. Gli studi posteriormente fatti, hanno dimostrato insufficiente la somma, la quale è stata più che duplicata e portata a un milione e 60 mila lire per la provincia di Sassari e da 750,000 a lire 1,300,000 circa per la provincia

di Cagliari. Almeno a questo riguardo dovrà riconoscersi che l'una ha più dell'altra.

A questi lavori si porrà mano con ogni alacrità. Inoltre devo ricordare che sono state approvate le disposizioni dirette a incoraggiare le iniziative private con esenzione d'imposte e premi larghi per i lavori di rimboscamento. E mi pare che siasi fatto molto, e più a favore della Sardegna che per altre provincie.

Per il disegno di legge presentato da me sul rimboschimento dei bacini montani di tutto il Regno non ho potuto ottenere dal ministro del tesoro che la somma di sei milioni. Dopo questo ci vuol proprio coraggio ad affermare che la Sardegna è trascurata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non sorgono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 46, avvertendo che questo articolo richiama le tabelle *B* e *C* di cui ho dato lettura.

(*E' approvato*).

Art. 47.

In aggiunta alle somme di lire 4,862,500 e di lire 2,450,000, che restano ancora da stanziare, rispettivamente per opere di correzione dei corsi d'acqua e per bonificazioni secondo la legge 28 luglio 1902, n. 342, sono autorizzate le maggiori spese di lire dieci milioni per le prime e di lire 540,000 per le seconde, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a cominciare dall'esercizio 1908-909.

Il riparto della complessiva spesa di lire 16,120,000 negli esercizi dal 1907-908 al 1923-924 e l'assegnazione di essa ai vari lavori, sono stabiliti nelle tabelle *D* e *E* allegate alla presente legge.

Tabella D.

**Stanziamanti da farsi per la spesa occorrente per la sistemazione idraulica
e per le bonifiche della Sardegna.**

ESERCIZI	Stanziamanti da farsi nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici			Aumenti e diminuzioni dipendenti dal nuovo disegno di legge	Stanziamanti da farsi in base al nuovo disegno di legge nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere autorizzate dalle leggi			
	secondo la legge 28 luglio 1902 n. 342	secondo la legge 7 luglio 1902 n. 333	in totale		28 luglio 1902 n. 342	7 luglio 1902 n. 333	come fondo a disposizione	in totale
1907-908 . .	537,500	200,000	737,500	»	537,500	200,000	»	737,500
1908-909 . .	537,500	200,000	737,500	+ 1,262,500	1,620,000	350,000	30,000	2,000,000
1909-910 . .	537,500	400,000	937,500	+ 1,062,500	1,560,000	415,000	25,000	2,000,000
1910-911 . .	537,500	400,000	937,500	+ 1,062,500	1,425,000	550,000	25,000	2,000,000
1911-912 . .	537,500	400,000	937,500	+ 1,062,500	1,470,000	505,000	25,000	2,000,000
1912-913 . .	537,500	308,100	845,600	+ 1,154,400	1,385,000	600,000	15,000	2,000,000
1913-914 . .	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,340,000	450,000	10,000	1,800,000
1914-915 . .	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,020,000	770,000	10,000	1,800,000
1915-916 . .	537,500	200,050	737,500	+ 1,062,500	1,010,000	780,000	10,000	1,800,000
1916-917 . .	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,025,000	765,000	10,000	1,800,000
1917-918 . .	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	910,000	880,000	10,000	1,800,000
1918-919 . .	400,000	200,000	600,000	+ 1,200,000	680,000	1,112,000	8,000	1,800,000
1919-920 . .	200,000	200,000	400,000	+ 1,400,000	550,000	1,235,000	15,000	1,800,000
1920-921 . .	200,000	200,000	400,000	+ 1,400,000	375,000	1,410,000	15,000	1,800,000
1921-922 . .	200,000	300,000	500,000	+ 1,300,000	330,000	1,454,400	15,600	1,800,000
1922-923 . .	200,000	400,000	600,000	- 1,200,000	385,000	1,400,000	15,000	1,800,000
1923-924 . .	200,000	400,000	600,000	- 1,243,100	497,500	1,330,600	15,000	1,843,100
1924-925 . .	»	400,000	400,000	- 400,000	»	»	»	»
925-926 . .	»	400,000	400,000	- 400,000	»	»	»	»
<i>Da riportare.</i>	7,312,500	5,408,100	12,720,600	+ 17,860,000	16,120,000	14,207,000	253,600	30,580,600

Segue Tabella D,

ESERCIZI finanziari	Stanziamenti da farsi nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici			Aumenti e diminuzioni dipendenti dal nuovo disegno di legge	Stanziamenti da farsi in base al nuovo disegno di legge nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere autorizzate dalle leggi			
	secondo la legge 28 luglio 1902 n. 342	secondo la legge 7 luglio 1902 n. 333	in totale		28 luglio 1902 n. 342	7 luglio 1902 n. 333	come fondo a disposi- zione	in totale
<i>Riporto</i>	7,312,500	5,408,100	12,720,600	+ 17,860,000	16,120,000	14,207,000	253,600	30,580,600
1926-927	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1927-928	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1928-929	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1929-930	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1930-931	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1931-932	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1932-933	»	460,000	460,000	— 460,000	»	»	»	»
	7,312,500	8,268,100	15,580,600		16,120,000	14,207,000	253,600	
				(a) + 15,000,000				30,580,600

(a) Prospetto dimostrativo della ripartizione della somma di 15 milioni da autorizzare.

	Per opere di cui alla legge 28 luglio 1902 n. 342	Per opere di cui alla legge 7 luglio 1902 n. 333	Per fondo a disposizione	In totale
Somme occorrenti.	16,120,000	14,207,000	253,600	30,580,600
Somme da stanziare secondo le leggi	7,312,500	8,268,100	»	15,580,600
Maggiori somme da autorizzare	8,807,500	5,938,900	253,600	15,000,000

Tabella E.

**Ripartizione fra le varie opere dei 15 milioni di spese da autorizzare
per la sistemazione idraulica della Sardegna.**

N. d'ordine	INDICAZIONE DEL LAVORO	Somma che resta da stanziare secondo le leggi già approvate	Somma che si richiede col presente disegno di legge	Maggiori somme da autorizzare
	1° — Opere autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342.			
	a) Bacino idrografico del Campidano di Cagliari:			
1	Correzioni dei torrenti del Campidano . . .	150,000	250,000	+ 100,000
	b) Bacino idrografico di Santa Gilla e versante Ovest del Golfo di Cagliari:			
2	Correzione del Flumini Mannu ed affluenti .	1,032,500	3,630,000	+ 2,597,500
3	Correzione del Rio di Sestu	»	300,000	+ 300,000
4	Correzione del Rio di Pula	140,000	90,000	- 50,000
	c) Bacino idrografico del Tirso:			
5	Correzione del Tirso	1,200,000	3,800,000	+ 2,600,000
	d) Bacino idrografico Sud-Est di Oristano:			
6	Correzione del Rio di Malu e del Rio Bellu presso S. Gavino a Torralba	200,000	570,000	+ 370,000
	e) Bacino idrografico del Rio di Mogoro:			
7	Correzione del Rio di Mogoro	200,000	500,000	+ 300,000
	f) Bacino idrografico del Flumendosa:			
8	Difesa del ponte sul Flumendosa e degli abitati del Serrabus	500,000	1,430,000	+ 930,000
	g) Bacino idrografico del Coghinas:			
9	Correzione del Coghinas	950,000	1,520,000	+ 570,000
	h) Bacino idrografico del Cedrino:			
10	Correzione del Cedrino	490,000	1,040,000	+ 550,000
	Totale — Opere di correzione dei corsi d'acqua . . .	4,862,500	13,130,000	8,267,500
	i) Bonificazioni:			
11	Stagno di Tortoli, S. Luri, Simberigi ed altri.	700,000	1,040,000	+ 340,000
12	Paludi Salinedde, presso Terranova	1,750,000	800,000	+ 200,000
13	Valle di Santa Lucia presso Bonovra		400,000	
14	Stagno di Kalik, presso Alghero		750,000	
	Totale — Opere di bonificazioni autorizzate dalle leggi succitate . . .	2,450,000	2,990,000	540,000

N. d'ordine	INDICAZIONE DEL LAVORO	Somma che resta da stanziare secondo le leggi già approvate	Somma che si richiede col presente disegno di legge	Maggiori somme da autorizzare
	<i>2° — Opere autorizzate dalla legge 7 luglio 1902, n. 333, per bonificazioni.</i>			
15	Paludi del Campidano di Oristano	7,560,000	11,700,000	+ 4,140,000
16	Agro di Sassari e Porto Torres	708,100	1,037,000	+ 328,900
17	Agro di Posada	»	870,000	+ 870,000
18	Agro di Orosei	»	170,000	+ 170,000
19	Agro di Siniscola	»	300,000	+ 300,000
20	Valle inferiore del Liscia	»	130,000	+ 130,000
	Totale — Nove bonifiche di cui alla legge 7 luglio 1902, n. 333 . . .	8,268,100	14,207,000	+ 5,938,900
	Totale delle somme relative alle opere di cui ai nn. 1 e 2	15,580,600	30,327,000	14,746,400
	<i>3° — Fondo a disposizione per spese maggiori od impreviste per le opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonifica contemplate nella presente legge</i>	»	353,600	253,600
	Totale generali . . .	(a) 15,580,600	(a) 30,580,600	(a) 15,000,000

(a) La ripartizione di questa somma fra le diverse opere risulta dal seguente prospetto riassuntivo:

	Opere di correzione dei corsi d'acqua di cui alla legge 28 luglio 1902, n. 342	Bonifiche di cui alla legge 28 luglio 1902, n. 342	Bonifiche di cui alla legge 7 luglio 1902, n. 333	Fondo a disposizione	Totale
Somme occorrenti	13,130,000	2,990,000	14,207,000	253,600	30,580,600
Somme da stanziare secondo le leggi	4,862,500	2,450,000	8,268,100	»	15,580,600
Maggiori somme da autorizzare	8,267,500	540,000	5,938,900	253,600	15,000,000

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.- Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Avverto la Camera che esiste una differenza tra il testo del Ministero e quello della Commissione, perchè, mentre il primo autorizza una maggiore spesa di lire 8,267,500 per le opere occorrenti alla correzione dei corsi di acqua e di lire 540,000 per i lavori di bonifica, quello della Commissione autorizza una somma di 10 milioni per le prime, lasciando intatto lo stanziamento per le seconde.

Ora io vorrei pregare la Commissione di non insistere nella sua proposta.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. La Commissione prevedeva l'opposizione del ministro dei lavori pubblici alla sua proposta; ma essa non vuole assolutamente pregiudicare l'approvazione della legge e quindi dichiara di ritirare la sua proposta all'articolo 47, augurandosi che, occorrendo, il ministro non mancherà di aumentare gli stanziamenti.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 47 rimane nella prima parte come è proposto nel testo del Ministero in cui l'articolo corrispondente è il 43.

« In aggiunta alle somme di lire 4,862,500 e di lire 2,450,000, che restano ancora da stanziare, rispettivamente per opere di correzione dei corsi d'acqua e per bonificazioni secondo la legge 28 luglio 1902, n. 342, sono autorizzate le maggiori spese di lire 8 milioni 267,500 per le prime e di lire 540,000 per le seconde, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, a cominciare dall'esercizio 1908-909 ».

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Precisamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Se rimane il testo ministeriale e la relativa tabella, io dichiaro che gli stanziamenti sono assolutamente insufficienti.

Io intendo mettere la questione nei suoi veri termini; non basta dire che gli ingegneri lavorano al progetto A, al progetto B o al progetto C, bisogna vedere quale è il concetto che ispira la ripartizione dei fondi per ognuno dei progetti, vale a dire quale è il pensiero del Governo relativamente a ciò che si deve fare ora in Sardegna; e non

a quello che si dovrà fare fra cinquant'anni quando l'onorevole ministro dei lavori pubblici sarà vecchio. (*Interruzioni*).

Ora i fondi stabiliti per le bonifiche sono insufficienti, come sono insufficienti quelli previsti per i lavori di sistemazione idraulica.

Quanto a bonifiche basti ricordare per tutte quelle di Salinèddos, le quali secondo il pensiero del Governo quale traspare dal progetto, riflettono soltanto una parte dei lavori necessari; se la bonifica di una parte è assolutamente inefficace, si fa opera vana e non si raggiunge lo scopo del risanamento igienico.

In quanto poi anche ai lavori di sistemazione idraulica ho già detto altre volte all'onorevole ministro dei lavori pubblici che sono stanziati fondi assolutamente insufficienti.

Quello che si sarebbe dovuto fare con la legge del 1897 era di stanziare tali fondi da poter ottenere la esecuzione delle opere proposte. Ora neanche qui, in questa legge che si dice di riparazione e di completamento, voi provvedete in modo che il compimento dei lavori sia assicurato a fatti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi.

ABOZZI. Per fare una semplice raccomandazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Non ripeterò quello, che già dissi nella discussione generale relativamente alla mancanza degli studi per le opere da eseguirsi nella provincia di Sassari; ma lo prego di voler accogliere il voto emesso di recente dalla Commissione tecnica istituita dall'articolo 24 della legge del 1897 per autorizzare l'ufficio del Genio civile di Sassari a studiare subito quali opere sieno necessarie nella parte montana della sistemazione e correzione del Tirso.

Nonostante il voto della Commissione, il rappresentante di quell'ufficio ha dichiarato che senza la autorizzazione esplicita del ministro non può procedere a questo lavoro.

Lo prego dunque di dare questa autorizzazione, ricordando che, trattandosi di un corso d'acqua interprovinciale, conviene specificare e distinguere le opere da eseguirsi nelle due provincie.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Esaminerò la questione.

PRESIDENTE. Prima di mettere a partito l'articolo 47 debbo avvertire che l'onorevole Campus-Serra ed altri colleghi

hanno presentato un emendamento alla tabella, di cui si parla in questo articolo. È evidente che l'emendamento deve essere discusso prima della votazione dell'articolo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Devo pregare l'onorevole Campus-Serra di non insistere nel suo emendamento, perchè verrebbe ad essere assolutamente mutato il concetto della legge. Il concetto della legge non è quello di classificare in prima categoria opere nuove: la legge non fa che provvedere i fondi necessari per l'esecuzione di opere già classificate in prima categoria dalle leggi precedenti. Non potrei perciò consentire ad iscrivere oggi, in occasione della discussione di questa legge, in prima categoria, la bonifica di Bonaria.

In quanto allo stagno di Santa Gilla, posso assicurare l'onorevole Campus-Serra che è compreso nella legge sotto la denominazione abbastanza larga di stagni di Tortoli, San Luri, Simberizzi ed altri; fra questi altri stagni è compresa la bonifica di Santa Gilla, per la quale è stato già compilato il progetto per circa 300 mila lire. Quindi per questa seconda parte non c'è ragione di accogliere nessun emendamento speciale. E quanto alla prima, non posso accoglierla perchè verrei ad iscrivere l'opera in prima categoria, ciò che non è possibile fare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli proponenti mantengono il loro emendamento?

SCANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SCANO. Prendo atto della dichiarazione fatta dall'onorevole ministro che lo stagno di Santa Gilla, già classificato di prima categoria con decreto 2 luglio 1885 nei riguardi della legge 25 giugno 1882, è compreso nella tabella unita alla presente legge, pagina 50, ed è incluso nella denominazione generica ed altri di cui al numero 11 della stessa tabella.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Perfettamente; non possiamo abrogare una legge precedente.

SCANO. Su questa parte dunque dell'ordine del giorno non è il caso di insistere. Per quanto riguarda la spiaggia di Bonaria, a nome dell'onorevole Campus-Serra, prendo atto della dichiarazione, fatta nella discussione dal ministro dei lavori pubblici, che, posto che in questo momento

vi ha una contestazione giudiziaria davanti alla Corte di cassazione, avrebbe aspettato di vedere qual esito potrà avere la causa, per prendere quei provvedimenti che siano del caso, indipendentemente dalle ragioni di diritto.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Saranno i caratteri della risoluzione, ma non ho promesso una risoluzione precisa.

SCANO. Come risoluzione immediata non la chiediamo neppure noi; solo prendiamo atto della promessa che il ministro se ne occuperà a tempo opportuno.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 47 che corrisponde al 43 del Ministero.

(È approvato).

Art. 48.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 5,938,900 in aggiunta a quella di 8,268,100 lire ancora da stanziare secondo la legge 7 luglio 1902, n. 333, per le opere di bonifica della Sardegna dichiarate di 1^a categoria.

Il fondo complessivo di lire 14,207,000 sarà stanziato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dall'esercizio 1907-908 al 1923-924. Nelle citate tabelle *D* e *E* sono stabiliti il riparto della spesa nei detti esercizi e le assegnazioni di essa alle varie opere.

(È approvato).

Art. 49.

Oltre le lire 14,746,400 cui ammontano le maggiori spese autorizzate per i lavori di cui agli articoli 42, 43 e 44, è assegnata la somma di lire 253,600, quale fondo a disposizione per spese maggiori od impreviste, restando così autorizzata per i lavori stessi la complessiva maggiore spesa di lire 15 milioni.

(È approvato).

Art. 50.

Le tabelle *D* e *E* sono invariabili, quanto alla determinazione dello stanziamento complessivo per ogni esercizio ed all'assegnazione della somma per ciascuna opera da eseguire.

È però in facoltà del Governo di proporre colle leggi di bilancio l'assegnazione del fondo occorrente per ciascun'opera secondo le effettive necessità, senza alcun riguardo alle previsioni fatte per leggi e per opere con le tabelle spese.

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. La Commissione ha creduto di togliere nel secondo comma di questo articolo le parole: « sotto l'osservanza di siffatti limiti ».

Me sembra che questa soppressione potrebbe dar luogo ad equivoci, e potrebbe lasciar credere che in sede di bilancio si possa mutare la somma complessiva, cosa che non è possibile di fare se non solo con leggi speciali.

Perciò pregherei la Commissione di consentire che si mantenga il testo ministeriale. È nel pensiero del Governo e della Commissione che gli stanziamenti annui per le singole opere possano mutarsi con legge di bilancio, ma che non si debba eccedere la somma annua complessiva e l'assegnazione totale dell'opera, tranne che con legge speciale, che non sarà quindi legge di bilancio, per cui credo sia da preferirsi il testo ministeriale, che elimina ogni equivoco.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene il suo testo, od accede alla domanda dell'onorevole ministro?

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. A nome della Commissione pregherei l'onorevole ministro di volere accettare il testo della Commissione, perchè lasciando le parole « sotto l'osservanza di siffatti limiti » può sembrare che si precluda la via a potere aumentare uno stanziamento diminuendo un altro, mantenendo sempre la somma complessiva nella cifra stanziata.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'ho già dichiarato che la via non si preclude!

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. Ma l'articolo dice:

Le tabelle *D* e *E* sono invariabili, quanto alla determinazione dello stanziamento complessivo per ogni esercizio ed all'assegnazione della somma per ciascuna opera da eseguire.

È però in facoltà del Governo, sotto l'osservanza di siffatti limiti, di proporre colle leggi di bilancio l'assegnazione del fondo occorrente per ciascun'opera secondo le effettive necessità, senza alcun riguardo alle previsioni fatte per leggi e per opere con le tabelle stesse.

Ora quelle parole: « sotto l'osservanza di siffatti limiti » possono far credere che non solo si tratti di non cambiare la somma complessiva, ma neanche i singoli stanziamenti.

Quindi, ad eliminare ogni dubbio che

potesse sorgere al riguardo, meglio è togliere quell'inciso.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Poichè siamo d'accordo sul concetto, non faccio questione di parole; ma voglio che sia ben chiaro che con legge di bilancio non può farsi altro che togliere una somma da uno di questi stanziamenti annui per darlo ad un altro, a seconda dei bisogni, ma non modificare la somma complessiva di questi stanziamenti, nè il fondo totale assegnato all'opera; e che per queste modificazioni occorre una legge speciale.

CARBONI BOJ, *della Commissione*. Questo è il concetto della Commissione.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Poichè siamo d'accordo nel concetto, non insisto sulla formula ministeriale.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato l'articolo 50.

(È approvato).

Voci. Avanti, avanti!

PRESIDENTE. Io sono agli ordini degli onorevoli colleghi, ma debbo ricordare che c'è seduta alle due.

Voci. Faremo prestissimo. Continuiamo.

PRESIDENTE. Art. 51.

Le economie, che per qualsiasi titolo si verificassero nella esecuzione di una delle opere contemplate nell'articolo 42, saranno erogate a beneficio delle altre opere contemplate nell'articolo stesso. Le economie, che si verificassero in una delle opere contemplate ai precedenti articoli 43 e 44, saranno erogate a beneficio di altre fra le opere stesse, o portate in aumento del fondo a disposizione indicato nell'articolo 45.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli, il quale, insieme con gli onorevoli Abozzi e Pinna, ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« I lavori di rimboscimento e di sistemazione idraulica dei bacini montani dovranno avere la precedenza sui lavori di bonificazione in pianura, ogni qualvolta gli uni e gli altri siano fra loro connessi nel medesimo versante oroidrografico ».

ABOZZI. Se mi permette, onorevole Presidente, dirò due sole parole invece dell'onorevole Celli assente.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho già risposto nella discussione generale.

PRESIDENTE. Parli pure, onorevole Abozzi.

ABOZZI. Se non ho mal compreso, l'onorevole ministro dei lavori pubblici, nella

discussione generale, ha spiegato il suo concetto sull'opportunità di dare la precedenza ai lavori di rimboschimento e di sistemazione idraulica dei bacini montani. Ma pur avendo riconosciuto l'esattezza del principio, ha soggiunto che non lo si possa intendere in modo assoluto, dovendosi tenere conto delle particolari condizioni dei luoghi e della natura delle opere. Prendendo quindi atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, non insisto nell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 51.

(È approvato).

Art. 52.

L'esecuzione delle opere di correzione di corsi di acqua e di bonificazione contemplate nei precedenti articoli 43 e 44 può essere affidata, quando l'importo a base di appalto non superi le 200,000 lire, anche per trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro.

Ai consorzi, che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società cooperative di produzione e lavoro, può essere affidata anche per trattativa privata l'esecuzione delle opere suddette, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti, che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'amministrazione appaltante, le società od i consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità, stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

(È approvato).

Art. 53.

La spesa per la costruzione delle opere contemplate negli articoli 42, 43 e 44 sarà ripartita per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico degli interessati.

Saranno considerati come interessati:

a) per la correzione dei corsi d'acqua e per le opere forestali, siano esse di rimboschimento come di rimboschimento propriamente detto, le provincie nelle quali scorre il corso d'acqua da correggersi.

Per il fiume Tirso, interprovinciale, il concorso sarà dato esclusivamente dalla provincia di Cagliari;

b) per le bonificazioni le provincie ed i proprietari dei terreni da bonificarsi, sieno essi privati od enti morali o pubbliche amministrazioni.

Il contributo a carico di questi sarà così diviso: dodici e mezzo per cento a carico della provincia e dodici e mezzo per cento a carico dei proprietari dei terreni che li verseranno in dieci rate annuali a far tempo dall'anno successivo al completamento dei lavori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carboni-Boj.

CARBONI-BOJ. Rinunzio.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 53.

(È approvato).

Art. 54.

Salvo quanto è disposto nei precedenti articoli, nulla è immutato circa le opere in essi contemplate alle disposizioni delle citate leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, e 7 luglio 1902, n. 333.

(È approvato).

TITOLO IV. — Viabilità.

Art. 55.

Per la costruzione e l'esercizio di ferrovie destinate a raccordare fra loro le due reti esistenti, a congiungere alle medesime regioni isolate e a completare i tronchi già in esercizio, il Governo del Re è autorizzato a concedere la sovvenzione chilometrica di cui all'articolo 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, nel limite e con la procedura in essa stabilita.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Anche qui l'ora fugace non consente che brevi osservazioni.

La questione della viabilità in Sardegna, tutti lo riconoscono, è di capitale importanza. A varie provvidenze si è pensato, ad altre bisognerà pensare in seguito. Ma, poichè, parlando della questione ferroviaria e marittima, l'onorevole Gianturco ebbe a fare l'altro giorno dichiarazioni impressionanti, mi consenta la Camera di fare un rilievo di qualche importanza, che può avere conseguenze pratiche.

L'onorevole ministro disse giustamente che il problema delle comunicazioni, quello del servizio cumulativo ferroviario-maritti-

mo, ha per la Sardegna una importanza preminente e decisiva.

Difatti da esso i suoi traffici potranno attingere il principale alimento a sempre nuovo e fecondo incremento.

Però l'onorevole ministro ci disse in pari tempo che, per quanto abbia ottenuto dalle ferrovie sarde di coordinare il servizio cumulativo con le tariffe differenziali in base al cumulo delle distanze, in piena armonia col servizio ferroviario di Stato, tuttavia la adozione delle tariffe differenziali trovava ostacoli insormontabili nella Navigazione Generale, la quale si nega...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non insormontabili, soltanto finora non sormontati!

PANTANO. ...la quale intanto si nega a computare col cumulo delle distanze anche il tratto marittimo.

Ora, ritenuto che il servizio semplicemente cumulativo, anziché un onere, rappresenta un vero beneficio per la Navigazione Generale, non è giusto che essa si sottragga al dovere di renderlo più utile e produttivo per la Sardegna, affrontando qualche lieve sacrificio, largamente compensato dal servizio stesso.

Così essendo io domando: come va che, quando si è trattato, ora è poco, di prorogare le vigenti convenzioni marittime con la Navigazione Generale per altri due anni, non si è colta questa propizia occasione per imporre alla Società una condizione così essenziale per la Sardegna?

Perché, in verità, occasione migliore non si poteva trovare per risolvere questa importante questione.

PALA. Domando di parlare.

PANTANO. Non accuso alcuno; sarà stata una dimenticanza; ma è certamente deplorabile che si sia trascurata una così propizia occasione per favorire la Sardegna in caso di sì alta importanza.

(*Entra nell'aula l'onorevole Schanzer ministro delle poste e telegrafi*).

Sono lieto che proprio in questo momento arrivi l'onorevole ministro Schanzer. Gli ripeto dunque che stavo trattando il grave problema del cumulo delle distanze per la applicazione delle tariffe differenziali nei traffici della Sardegna; e dicevo che, in occasione delle convenzioni rinnovate per altri due anni con la Navigazione Generale, bisognava cogliere tale occasione per risolvere un problema così essenziale per la Sardegna. Ma forse il ministro Schanzer ignorava questo punto della questione, perchè

son certo che, se lo avesse conosciuto, non avrebbe mancato di fare le pratiche opportune e di provvedere.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PANTANO. Si è parlato fuori di qui di resistenze della Navigazione Generale a fare concessioni; ma, si sa che queste resistenze si mettono sempre avanti quando si tratta di concludere un contratto.

Qui si trattava di imporre senz'altro una condizione *sine qua non*. Ripeto che non faccio critiche personali ad alcuno, tanto più che mi si potrebbe obiettare: perchè non avete sollevata la questione al momento opportuno? Ma, purtroppo, impegnato nel Comitato del lavoro, mi trovavo assente dalla seduta mattutina, in cui si discusse quasi improvvisamente la proroga delle convenzioni postali; senza contare che ignoravo quello, che il ministro ci ha fatto ora conoscere circa le riluttanze della Navigazione Generale a consentire il suo concorso nelle tariffe differenziali.

Ad ogni modo mi permetto di dare un consiglio: procurate di ottenere, se è possibile, tale consentimento; e in caso negativo provvedete concedendo ad altre compagnie libere, con speciali preferenze, il servizio cumulativo armonizzato col cumulo delle distanze, per non privare la Sardegna, ove la Navigazione Generale persista nel suo diniego, di uno dei mezzi indispensabili per suo sviluppo economico.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi permetta l'onorevole Pantano di dirgli che non credo di meritare le censure, che egli mi ha mosso.

Sono perfettamente informato della questione, che ha trattato, e di essa mi sono occupato coi miei colleghi competenti; ma, quando si fece la legge sulla proroga dei servizi postali marittimi, allora questa questione non era ancora sorta. Ecco perchè in quel momento non potei insistere presso la Compagnia, affinchè fosse iscritta nella convenzione di proroga una disposizione su questo argomento.

La questione è sorta dopo, e ce ne siamo occupati col ministro di agricoltura e col ministro dei lavori pubblici. Fu nominata una Commissione con l'incarico di studiare questa questione del servizio cumulativo ferroviario marittimo; Commissione che siede presso il Ministero dei lavori pubblici,

nella quale è rappresentata anche la Compagnia di navigazione. Allora, trattandosi di una questione, che riguardava più direttamente il Ministero delle poste, feci vive premure alla Compagnia perchè concedesse i reclamati ribassi di tariffe; ma debbo dire che incontrai grandi difficoltà e resistenze.

Tuttavia posso dichiarare all'onorevole Pantano che le trattative non sono finite, e che si stanno facendo studi per vedere fino a qual punto la tariffa differenziale influirebbe sugli introiti della Compagnia, e fino a qual punto dovrebbe arrivare la reintegrazione da parte dello Stato.

Finora la Compagnia ha opposto una grande resistenza; ma posso assicurare l'onorevole Pantano che la questione non è ancora risolta, e che è cura del Governo di risolverla nel modo più favorevole per la Sardegna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Prendo a parlare, perchè ebbi l'onore di far parte della Commissione parlamentare, che esaminò il disegno di legge sui servizi postali e commerciali marittimi. Le osservazioni dell'onorevole Pantano mi hanno colpito, perchè non avevo affermato quanto disse ieri il ministro dei lavori pubblici, cioè che la istituzione del servizio cumulativo tra il continente e la Sardegna fosse stata ostacolata dalle resistenze da parte della Navigazione Generale. Dichiaro, come membro di quella Commissione, che a noi non è pervenuta notizia alcuna dei fatti, che ho appreso qui. E debbo aggiungere altresì, per sentimento di dovere, che, se a me fosse giunta notizia della resistenza della Navigazione Generale quando fu votato il disegno di proroga delle convenzioni vigenti, avrei fatto, come deputato e come sardo, le maggiori proteste e le maggiori riserve in ordine alla proroga.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle poste, rendendomi conto della ragione per la quale allora non fu sollevata la questione; torno nuovamente ad insistere perchè, se si trovassero resistenze ostinate nella Navigazione Generale, si trovi modo, ricorrendo alla navigazione libera di assicurare alla Sardegna il beneficio delle tariffe differenziali.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni questo articolo 55 si intende approvato.

Dimenticavo di avvertire che c'è un ar-

ticolo sostitutivo, proposto dall'onorevole Scano.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Scano, si intende che non è abrogata la legge generale.

SCANO. Ritiro.

PRESIDENTE. C'è un'altra proposta degli onorevoli Pinna e Scano.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Io propongo che si rimandi...

PRESIDENTE. Onorevole Pais, ella non ha facoltà di parlare.

PINNA. Io ed il collega Scano tendevamo a far rilevare la difficoltà, che si sarebbe incontrata nella costruzione delle linee attraverso la parte montana della Sardegna, la quale, per la sua natura eminentemente rocciosa, avrebbe allontanato appaltatori, i quali non si sarebbero contentati dell'indennità chilometrica di 7,500 lire; ed in vista di questo timore, desideravamo che fosse elevata, per quella regione, l'indennità chilometrica a lire nove mila.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. La massima sovvenzione chilometrica, che si può concedere, secondo la nostra legislazione, è di 7,500 lire. Non mancano esempi di sovvenzioni anche maggiori; ma esse sono state concesse con speciali disposizioni di legge in casi determinati, dopo accurati studi, che dimostravano l'impossibilità delle concessioni con le sovvenzioni normali. Di guisa che non posso accettare la dichiarazione generica d'una sovvenzione chilometrica così elevata.

PINNA. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 55.

(È approvato).

Art. 56.

La strada nazionale litoranea al Nord dell'Isola di Sardegna dal ponte Liscia a porto Puzzu verrà costruita interamente a spese dello Stato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. È il solo frammento che è rimasto in piedi, delle molte richieste, che sono state fatte pel completamento delle strade nazionali isolane.

Non è solamente da oggi (come ho già avuto occasione di dire in passato) che la Sardegna chiede il completamento delle strade nazionali.

Trentacinque anni fa, vi fu una legge speciale, che prospettava tutta una strada litoranea per la Sardegna; ma di questa fu costruito soltanto il tronco da Terranova fino a Cagliari; il nord e la parte occidentale dell'isola furono lasciati in disparte; ed in sostanza la rete nazionale isolana è ancora un desiderio. Ora non è giusto che si faccia la linea litoranea in quella regione, che dà più speranza di gagliardia sociale ed economica?

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Ha ragione: ma che facciamo?

PALA. Ho ragione? Dunque se avete dato molto a Cagliari, date qualche cosa a Sassari: si tratta di giustizia distributiva. La Sardegna non è ammalata in una sola regione; è ammalata da per tutto; perchè non dare un poco da per tutto? Onorevole ministro dei lavori pubblici, perchè non ha pensato a fare un po' di giustizia anche per l'altra metà della Sardegna? La questione delle strade è importantissima; è inutile far finta di non intendere.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non intendo? Intendo benissimo!

PALA. Non c'è peggior sordo di quello che non vuol sentire!

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non esageriamo. Sotto il punto di vista stradale, la Sardegna non è nelle condizioni indicate dall'onorevole Pala. Quando si fece la legge pei comuni isolati, si vide che una regione d'Italia, che ha comuni separati dal consorzio umano, in minor numero delle altre parti d'Italia, è proprio la Sardegna.

Quanto alle strade, di cui parla l'onorevole Pala, lo Stato deve procedere con ogni larghezza; ma vi è una legge fondamentale, che vige in tutto il regno, e che dice quali siano le strade nazionali. Quindi, quando l'onorevole Pala viene a dirmi che bisogna fare tutte queste strade in Sardegna, non si preoccupa del fatto che non solo sarebbe difficile riconoscere in esse i caratteri di strade nazionali, ma che per la loro costruzione occorrerebbe una spesa molto grave.

PALA. Quattro milioni!

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Lo dice lei!

PALA. Se ne date 18 a Cagliari, dovete darne 4 a Sassari.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Secondo gli intendimenti manifestati

dall'onorevole Pala, e tenuto conto delle altre spese per la viabilità comunale, l'onere complessivo per lo Stato, relativamente alle strade, sarebbe di lire 7,954,000. Comprende bene l'onorevole Pala che non è possibile assumere impegni come questi a cuor leggero. Abbiamo portato nell'esame della questione, ogni buona volontà.

Per il tratto di strada nazionale, del quale tante volte mi ha parlato l'onorevole Pala, provvediamo fin da ora. Pel resto, abbia fiducia l'onorevole Pala, che il problema sarà esaminato con benevolenza. Per ora non possiamo fare di più. E ripeto che neanche la giustizia, in nome della quale egli ha parlato, potrebbe condurci ad accettare integralmente le sue proposte, perchè nelle altre strade mancano i caratteri per cui potrebbero essere considerate nazionali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLI, *relatore*. Credevo che la questione fosse stata esaurita nella discussione generale; epperò non parlo oltre, perchè desidero soltanto che la legge vada avanti.

PRESIDENTE. L'onorevole Pala ha chiesto di parlare; ma non posso dargliene la facoltà, perchè, ai termini del regolamento, non si può parlare due volte sullo stesso articolo.

Quindi metto a partito l'articolo 56.

(È approvato).

Art. 57.

La spesa per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni isolati e quella per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti di cui alla legge 8 luglio 1904, n. 312 è ripartita in ragione di 3/4 a carico dello Stato ed 1/4 a carico delle provincie.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare la Commissione di non insistere sul nuovo testo; perchè l'articolo ministeriale si riferisce alle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, di cui alla legge 8 luglio 1903, e ripartisce la spesa per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico delle provincie.

Invece l'articolo 57 proposto dalla Commissione è molto più ampio, perchè riguarda non solamente la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie; ma an-

che la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni isolati, di cui si parla nella legge del Mezzogiorno; si verrebbe così a mutare la legge del Mezzogiorno, la quale aveva stabilito già criteri molto più larghi mettendo i quattro sestimi a carico dello Stato, un sesto a carico delle provincie e un sesto a carico dei comuni.

Prego quindi la Commissione di non insistere nel testo da essa proposto e di mantenere, invece, il testo ministeriale. Del resto, la legge del Mezzogiorno provvede appunto alla parte indicata nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Consente la Commissione nella proposta dell'onorevole ministro?

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. Sì; ma nel testo ministeriale è incorso un errore, perchè, nel riprodurre la disposizione della legge dell'8 luglio 1903, ha ricordato solo le stazioni ferroviarie e ha dimenticato gli approdi dei piroscafi.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. No, non è stato dimenticato nulla. Gli approdi sono compresi nella legge dell'8 luglio 1903. Intendiamo riferirci a tutta la materia contemplata nella legge suddetta.

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. Va bene.

PRESIDENTE. Allora la Commissione consente nella proposta dell'onorevole ministro?

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, la Commissione accetta che si ritorni al testo ministeriale.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 57, secondo il testo ministeriale, che è il seguente:

« La spesa relativa alle costruzioni delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312 sarà ripartita in ragione di tre quarti a ca-

rico dello Stato e di un quarto a carico delle provincie ».

(È approvato).

Desidera la Camera di continuare la discussione degli altri articoli?

Voci. Sì! sì! Finiamo la legge.

PRESIDENTE. Sono agli ordini della Camera.

PALA. Ma io dovrò parlare.

PRESIDENTE. Prima di passare all'articolo 58, devo avvertire la Camera che gli onorevoli Abozzi e Pala hanno presentato un articolo 57-bis. (*Interruzioni*).

Facciano silenzio! Esauriamo almeno questa parte; poi vedremo se sia il caso di continuare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi.

ABOZZI. Se il tempo lo consentisse, mi potrei dilungare molto; ma dovrò parlare alquanto. (*Oh!*)

PRESIDENTE. Onorevole Abozzi, consideri che questa non è ora di fare un discorso. È meglio rimandare.

PANTANO. Una volta che si deve rimandare dopo, è meglio rimandare subito.

PRESIDENTE. Ho detto che ero agli ordini della Camera. Sono rimasto qui fino a quest'ora, non per mia volontà, ma per obbedire alla volontà della Camera. Se poi la Camera è di opinione di differire la discussione, la rimanderò.

Voci. Rimettiamo!

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso ad altra seduta antimeridiana.

La seduta termina alle 12.25.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Licenziata per la stampa il 2 luglio 1907

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.